SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 136° — Numero 220

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 20 settembre 1995 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero della sanità

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995, n. 389.

Regolamento recante norme per i lavori, le forniture ed i servizi eseguibili con procedure semplificate, riguardanti il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 233;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Attesa la necessità di emanare il regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguire con procedure semplificate riguardanti il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 aprile 1995;

Ritenuto di non potersi conformare ai seguenti suggerimenti del Consiglio di Stato:

ulteriore partizione del comma 1 dell'art. 2 per le fattispecie con limiti diversi fra uffici centrali e periferici, e ciò per non appesantire la disposizione in ragione anche del fatto che si tratterebbe di inserire una lettera *c)* per due sole voci;

riferimento alla soglia comunitaria in luogo dei limiti di spesa indicati in 300 milioni ed in 200 milioni per talune voci dell'art. 2, comma 1, relative ai lavori: infatti, i limiti in questione sono stati posti in relazione alle specifiche esigenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni senza alcun collegamento con le soglie comunitarie del settore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

SPESE CONCERNENTI PUBBLICI SERVIZI, ONERI TRIBUTARI ED ESIGENZE PARTICOLARI

Art. 1.

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può provvedere, con i mezzi di cui all'art. 13 e secondo le procedure indicate nel capo II ove applicabili, al pagamento:

a) delle spese di allacciamento e di fornitura dei pubblici servizi (acqua, gas ed energia elettrica);

b) delle spese postali e di telecomunicazioni;

c) degli oneri e dei diritti di sdoganamento;

d) delle imposte e delle tasse inerenti al possesso degli autoveicoli;

e) delle visite mediche e degli accertamenti sanitari in genere;

f) delle spese di condominio;

g) delle tessere per i pubblici servizi di trasporto;

h) di pedaggi autostradali;

i) della pubblicazione dei bandi di gara, delle inserzioni pubblicitarie e di altri documenti nella stampa quotidiana e nella *Gazzetta Ufficiale;*

l) delle spese per diritti di segreteria e per il rilascio di documentazioni, di copie di fogli catastali e di certificazioni in genere.

Capo II

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Art. 2.

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, fatte salve le attribuzioni del Provveditorato generale dello Stato e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del Ministero dei lavori pubblici, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può provvedere:

a) nei casi di urgenza:

1) all'acquisto di gruppi elettrogeni e di gruppi statici di continuità di piccola e media potenza, di complessi autonomi di illuminazione elettrica di emergenza, nel limite di importo inferiore alla soglia comunitaria;

2) all'acquisto di apparecchiature per gli impianti di automazione e di meccanizzazione, nel limite di importo inferiore alla soglia comunitaria;

3) alla manutenzione straordinaria o provvisoria ed ai lavori di riparazione degli impianti tecnologici, nel limite di lire 200 milioni;

4) alle opere di risanamento per motivi di igiene del lavoro e di protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, nel limite di lire 200 milioni;

5) alle opere per l'attuazione delle misure di sicurezza degli uffici, nel limite di lire 200 milioni;

6) ai lavori di manutenzione straordinaria o provvisoria, di spostamento, di modificazione, di ristrutturazione e di riparazione degli impianti di telecomunicazioni in genere, nel limite di lire 200 milioni;

7) ai lavori di manutenzione straordinaria e di riparazione degli impianti di automazione e meccanizzazione, nel limite di lire 200 milioni;

8) alla manutenzione straordinaria ed alla riparazione di sistemi e di apparecchiature scientifiche, nel limite di lire 200 milioni;

9) alla ristrutturazione di laboratori scientifici e didattici, nel limite di lire 200 milioni;

10) agli incrementi per l'esercizio del museo postale e delle telecomunicazioni, nel limite di lire 50 milioni;

11) alla manutenzione straordinaria o provvisoria ed alla riparazione di mobili, di arredi e di macchine per ufficio, nel limite di lire 50 milioni;

12) all'acquisto di suppellettili e di mobili, nel limite di lire 50 milioni;

13) all'acquisto di carburanti e lubrificanti per fronteggiare situazioni di emergenza, nel limite di lire 50 milioni;

14) all'acquisto di materiali di cancelleria e di ufficio, nel limite di lire 15 milioni per gli uffici centrali e di lire 10 milioni per gli uffici periferici;

b) nei casi di esigenze ordinarie:

1) alla fornitura di attrezzature, di apparecchiature e di strumentazione di misura e controllo per gli impianti di telecomunicazioni nonché per le necessità di natura scientifica, nel limite di importo inferiore alla soglia comunitaria;

2) alle riparazioni straordinarie degli edifici demaniali e di quelli in locazione, ove l'obbligato non provveda, e degli spazi circostanti, nel limite di lire 300 milioni;

3) ai lavori per la sicurezza degli impianti tecnologici e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche degli impianti medesimi, nel limite di lire 200 milioni;

4) ai lavori, alle forniture ed ai servizi già regolati da contratti, non eseguiti dal contraente anche dopo formale diffida a provvedere e per i quali il Ministero deve sostituirsi al contraente stesso ovvero nei casi di infruttuoso esperimento degli incanti, delle licitazioni private e delle trattative private, nel limite di lire 200 milioni;

5) alla riparazione di deficienze riscontrate nel corso del periodo di garanzia quando non abbia provveduto tempestivamente l'impresa a seguito di formale diffida, nel limite di lire 200 milioni;

6) alla locazione provvisoria di immobili per un periodo non superiore a sei mesi, nel limite di lire 150 milioni;

7) alla gestione provvisoria di servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria (con o senza fornitura di combustibile), di pulizia nonché di manutenzione di impianti elevatori per un periodo non superiore a sei mesi, nel limite di lire 100 milioni per gli uffici centrali e di lire 50 milioni per gli uffici periferici;

8) alla partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazionali (noleggio di area espositiva, di materiali vari e di piante; consumo energia elettrica; allestimento impianto elettrico; pulizia giornaliera; movimentazione ambito mostra o fiera; montaggio, smontaggio e facchinaggio), nel limite di lire 80 milioni;

9) alla fornitura di materiali occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale, nel limite di lire 50 milioni;

10) alle spese per conferenze, riunioni, convegni di studi e manifestazioni di natura protocollare in Italia e per visite di rappresentanti esteri nonché alle spese di viaggio e soggiorno in Italia di esperti, funzionari e personalità straniere effettuati in base ad accordi o su invito ufficiale, nel limite di lire 50 milioni;

11) alle spese di partecipazione del personale a corsi, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni e simili presso scuole, istituti ed enti pubblici e privati, in Italia e all'estero, nel limite di lire 50 milioni;

12) alle spese per il versamento delle quote associative di iscrizione ad enti ed associazioni nazionali ed internazionali che operano nei settori postale, delle telecomunicazioni e della tecnologia dell'informazione, nel limite di lire 50 milioni;

13) all'acquisto di materiale didattico ed alla stampa di libri, guide e dispense per lo svolgimento di attività di istruzione professionale, nel limite di lire 50 milioni;

14) ai lavori di manutenzione e di riparazione meccanica e di carrozzeria dei mezzi di trasporto, nel limite di lire 50 milioni;

15) all'acquisto di materiale di esercizio per i settori indicati nel punto 1) nonché per gli impianti di automazione e meccanizzazione, nel limite di lire 30 milioni;

16) alla fornitura di servizi per i centri di elaborazione dati e per gli impianti di meccanizzazione e di automazione, nel limite di lire 30 milioni;

17) alle spese per speciali servizi di traduzione (traduzione simultanea in varie lingue straniere mediante apposite apparecchiature), nel limite di lire 30 milioni;

18) al noleggio di autoveicoli per fronteggiare situazioni alle quali l'ordinaria organizzazione del servizio non possa far fronte, nel limite di lire 30 milioni;

19) alle spese di dattilografia e di traduzione di testi per esigenze particolari opportunamente motivate o per fronteggiare situazioni alle quali non possa farsi fronte con l'ordinaria organizzazione del servizio, nel limite di lire 30 milioni;

20) alla derattizzazione ed alla disinfestazione di locali, nel limite di lire 30 milioni;

21) alla manutenzione straordinaria ed alla riparazione delle attrezzature, delle apparecchiature e della strumentazione indicate nel punto 1), nel limite di lire 20 milioni;

22) ai lavori di manutenzione straordinaria e di riparazione dei sistemi informatici, nel limite di lire 20 milioni;

23) all'acquisto di libri, di giornali, di pubblicazioni, di manuali di servizio, di riviste interessanti i servizi ed all'abbonamento a periodici, su supporto cartaceo, informatico o fotografico, anche per la biblioteca, nel limite di lire 15 milioni;

24) all'acquisto di materiali accessori per i sistemi informatici, nel limite di lire 10 milioni;

25) all'acquisto di libri, di guide tecniche, di dispense per la dotazione ai partecipanti ai corsi di istruzione professionale, nel limite di lire 10 milioni;

26) all'abbonamento a banche dati italiane e straniere, nel limite di lire 10 milioni;

27) ai lavori di rilegatura, di riproduzione, di stampa di materiale di servizio ed alle spese per l'elaborazione e per la stampa di pubblicazioni curate dall'amministrazione, nel limite di lire 10 milioni;

28) ai lavori di trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio, nel limite di lire 10 milioni;

29) all'acquisto, alla manutenzione, alla riparazione ed alla modifica di apparecchiature occorrenti per il centro cinematografico ed all'acquisto dei relativi materiali, nel limite di lire 10 milioni;

30) all'acquisto di materiale per duplicazione, nel limite di lire 10 milioni;

31) all'acquisto di materiale di pronto soccorso, nel limite di lire 10 milioni;

32) all'affitto di mobili e di attrezzature, nel limite di lire 10 milioni;

33) all'acquisto di materiale di consumo per le esigenze di cui ai punti 1) e 15), nel limite di lire 5 milioni;

34) alle spese causali e di rappresentanza, nel limite di lire 5 milioni;

35) alle minute spese non altrimenti individuabili nell'elencazione fatta, nel limite di lire 5 milioni.

2. È vietato l'artificioso frazionamento delle commesse. A tal fine l'ordinatore della spesa deve tener conto di tutti gli oneri ancora in corso connessi alla medesima esigenza.

Art. 3.

1. Si può procedere ai lavori, alle forniture ed ai servizi secondo le procedure disciplinate nel presente capo semprechè il Ministero non sia in grado di provvedere direttamente ai medesimi ed in considerazione dell'urgenza nei casi previsti dall'art. 2, della complessità, dell'indisponibilità di strumentazione e di personale specializzato; il funzionario competente a disporre la spesa deve rilasciare una dichiarazione al riguardo.

Art. 4.

1. I lavori, le forniture ed i servizi devono essere affidati a soggetti o imprese di notoria capacità ed idoneità, che non siano stati esclusi ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

2. È in facoltà dei funzionari competenti predisporre elenchi ai fini dell'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi. Negli elenchi sono iscritti, oltre ai soggetti ed alle imprese già noti e di fiducia, i soggetti e le imprese che ne facciano domanda e che dimostrino le capacità e le idoneità richieste.

3. I soggetti e le imprese devono essere iscritti alla camera del commercio e, ove previsto, nel registro del tribunale competente; ove si tratti dell'esecuzione di lavori per opere civili di importo superiore a lire 75.000.000, il soggetto o l'impresa devono essere iscritti all'albo nazionale dei costruttori.

Art. 5.

1. I preventivi di spesa per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi devono essere richiesti almeno a tre soggetti o imprese, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza della prestazione renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa, ovvero nei casi in cui la spesa non superi l'importo di lire 5 milioni.

2. Per l'esecuzione di lavori possono essere richiesti preventivi anche sulla base di progetti esecutivi.

3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a non meno di tre soggetti o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o all'impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, nel rispetto dei limiti di spesa.

Art. 6.

1. La scelta fra più preventivi deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.

2. Ove la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.

3. L'apertura dei preventivi richiesti deve essere effettuata dal funzionario competente alla presenza di due testimoni, scelti fra gli impiegati applicati presso l'ufficio.

Art. 7.

1. L'ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi, che deve essere effettuata dal committente con lettera d'impegno od altro atto valido e che deve essere sottoscritta per accettazione dall'assuntore o dal legale rappresentante, deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, l'indicazione della documentazione da presentare, la determinazione delle penali in caso di inadempienza, le modalità di pagamento nonché l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 8.

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, il Ministero, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, della fornitura e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte del Ministero, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Art. 9.

1. Il funzionario competente può prescindere dal richiedere la cauzione, ove il lavoro, la fornitura o il servizio da eseguire non superi la somma di lire dieci milioni.

Art. 10.

1. I lavori, le forniture ed i servizi sono soggetti a collaudo. Il collaudo è eseguito da funzionari od impiegati nominati dal dirigente responsabile o da uffici appositamente incaricati qualora sia necessaria una specifica competenza tecnica. Il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione ove la spesa non superi lire venti milioni.

2. Al collaudo non può partecipare chi abbia provveduto all'ordinazione, alla direzione o alla sorveglianza dei lavori, delle forniture e dei servizi.

3. È consentito il collaudo parziale dei lavori, delle forniture e dei servizi secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904.

Art. 11.

1. Gli uffici centrali e periferici del Ministero, competenti a norma dell'art. 14, qualora ne riconoscano la necessità, autorizzano il ricorso alle procedure previste dal presente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi ed approvano la relativa spesa con l'imputazione al corrispondente capitolo di bilancio.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è data, di norma, con provvedimento formale o, quando l'ufficio competente lo ritenga opportuno, può essere apposta in calce al promemoria predisposto dall'ufficio che propone la spesa, fermo restando che, anche in quest'ultimo caso, l'autorizzazione deve contenere la dichiarazione riguardante il riconoscimento della necessità del ricorso alla procedura semplificata, l'approvazione della relativa spesa e l'imputazione al capitolo di bilancio.

3. L'emissione dell'ordine di accreditamento vale anche come atto di autorizzazione della spesa, ai sensi dell'art. 279 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 12.

1. Le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, salvo il caso di cui al quarto comma dell'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché della dichiarazione di collaudo ovvero dell'attestazione o della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'art. 10, e se non risultano munite del visto di liquidazione da parte del dirigente dell'ufficio committente.

2. I documenti, di cui al comma 1, devono essere allegati al titolo di spesa e, qualora trattasi di forniture, devono essere corredati della dichiarazione di presa in carico o dell'annotazione negli appositi registri.

3. Per le spese pagabili mediante fondi accreditati ai funzionari delegati, la fattura debitamente quietanzata costituisce documento giustificativo del pagamento.

4. Per gli acquisti la fattura può essere sostituita dallo scontrino fiscale nei casi in cui le norme lo prevedano.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13.

1. I competenti uffici centrali del Ministero dispongono il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, può essere disposto il pagamento sui fondi accreditati al consegnatario cassiere.

2. Gli uffici periferici provvedono al pagamento delle spese di cui al presente regolamento con i fondi ad essi accreditati mediante aperture di credito.

3. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 14.

1. La competenza a provvedere alle spese di cui al presente regolamento è determinata in base alle attribuzioni proprie degli uffici centrali e degli uffici periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 15.

1. I limiti di valore per provvedere alle spese di cui al presente regolamento, relativamente ai dirigenti, sono stabiliti con atto di adeguamento del dirigente generale emanato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1995
Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il R.D. n. 350/1895 reca il «Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato):

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000».

— Il D.P.R. n. 537/1994 reca il «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario».

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo».

— La legge n. 233/1978 reca: «Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 8 del R.D. n 2440/1923 v nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato):

«Art. 68. — Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. La esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale da comunicarsi al Ministero delle finanze (Ragioneria generale), a cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni.

Fermo restando il disposto del precedente comma, l'amministrazione ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 48 del sopracitato R.D. n. 827/1924:

«Art. 48. — Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale.

È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 279 del sopracitato R.D. n. 827/1924:

«Art. 279. — Agli effetti di cui al terzo comma dell'art. 50 della legge valgono come atti di autorizzazione della spesa anche gli ordini di accreditamento che vengono emessi per concedere aperture di credito a funzionari delegati nei casi e limiti consentiti.

Non ha luogo l'applicazione del disposto di cui al citato terzo comma dell'art. 50 della legge quando per la natura della spesa l'autorizzazione di essa debba essere data prima dell'emissione del titolo di pagamento».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 50 del R.D. n. 2440/1923 (per il titolo v. nelle note alle premesse):

«Art. 50. — Per gli stipendi, le pensioni e le spese fisse similari la registrazione dell'impegno può essere effettuata con frequenza periodica con le modalità stabilite dal Ministero per il tesoro.

Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa.

Gli uffici amministrativi devono inoltre comunicare alla ragioneria i provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possono derivare impegni di spesa indicando l'ammontare presunto di tali impegni nonché l'esercizio e il capitolo del bilancio a cui devono imputarsi. La ragioneria prenota nelle sue scritture in sede separata tali impegni in corso di formazione.

Per le spese da ordinarsi dagli uffici, enti e funzionari delegati, la ragioneria centrale considera come impegnato l'intero importo della apertura di credito concessa a norma del seguente art. 56. Tale importo costituisce il limite massimo degli impegni che possono essere assunti dai detti delegati».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo degli articoli 60 e 61 del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 333 del R.D. n. 827/1923 (per i titoli v. nelle note alle premesse per il primo e nella nota all'art. 4 per il secondo):

R.D. n. 2440/1923:

«Art. 60. — Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83».

«Art. 61. — Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

R.D. n. 827/1923:

«Art. 333. — 1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime.

2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine è fissato al quarantesimo giorno.

3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

5. I rendiconti vengono corredati:

a) (Omissis);

b) della quietanza di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni».

95G0422

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 luglio 1995.

Impegno della somma di L. 14.992.498.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Veneto, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67. (FIO 1989).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 152463 del 12 giugno 1995, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1995, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 14.992.498.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 150, 157, 158, 159 e 164 della regione Veneto «Ambiente Venezia FIO B»;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato che per i progetti anzidetti è stata impegnata la somma di L. 32.225.400.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i sopracitati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 12.692.239.000 quale prima tranche di finanziamento BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 66.750.000.000 approvato dal CIPE con la delibera del 19 dicembre 1989;

Ritenuto di dover impegnare la tranche BEI di L. 14.992.498.000 per l'ulteriore finanziamento dei richiamati progetti numeri 150, 157, 158, 159 e 164 «Ambiente Venezia FIO B»;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 14.992.498.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Veneto per l'ulteriore finanziamento dei progetti cofinanziati numeri 150, 157, 158, 159 e 164.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 14.992.498.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica per il 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A5417

DECRETO 13 luglio 1995.

Impegno della somma di L. 21.604.000.000 a favore del commissario delegato della regione Campania individuato nella figura del prefetto di Napoli, per l'esercizio 1995, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1994.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994, recante interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento rifiuti solidi urbani nella regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 1994 di integrazioni e modificazioni della soprarichiamata ordinanza del 31 marzo 1994;

Visto l'art. 4, comma 2, della sopracitata ordinanza, il quale, tra l'altro, stabilisce che il commissario può disporre l'utilizzo, anche con una diversa localizzazione degli interventi, delle somme già destinate dallo Stato per gli interventi nella regione Campania, per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, comprese quelle attribuite su fondi FIO ancorché revocate con deliberazione CIPE 3 agosto 1993;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 con la quale vengono revocati finanziamenti di progetti immediatamente eseguibili 1986 e 1989, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le relative somme resesi disponibili;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1993 con la quale la somma complessiva di L. 112.558.400.000, resasi disponibile a seguito delle predette revoche, viene destinata al finanziamento di progetti di competenza regionale da individuare con successiva delibera;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 222865 del 30 dicembre 1993, con il quale viene effettuata la variazione di bilancio del sopracitato importo di L. 112.558.400.000, resasi disponibile sulla revoca del progetto FIO 1986, n. 106 «Impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani consorzio intercomunale Caserta», di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Vista la delibera del commissario *ad acta* del 2 marzo 1994 di approvazione della localizzazione nel comune di Frignano (Caserta) del sopracitato impianto di smaltimento r.s.u. ed il relativo decreto di occupazione d'urgenza della prefettura di Caserta del 3 marzo 1994;

Ritenuto di dover impegnare la richiamata prima assegnazione di spesa resasi disponibile di L. 21.604.000.000 a favore del commissario delegato della regione Campania, ex O.P.C.M. 7 ottobre e 7 novembre 1994, secondo la disposizione di cui al punto 2 della delibera CIPE del 28 giugno 1995;

Vista la nota del prefetto di Napoli n. 12015 dell'11 maggio 1995 in cui viene individuata la figura del commissario delegato in quella del prefetto di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 21.604.000.000 è impegnata a favore del commissario delegato della regione Campania, ex O.P.C.M. 7 ottobre e 7 novembre 1994 per il finanziamento del progetto «Impianto di smaltimento rifiuti solidi urbani del Consorzio intercomunale di Caserta».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 21.604.000.000 a favore del commissario delegato di cui al precedente art. 1 del presente decreto, individuato nel prefetto di Napoli.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1995 in conto residui 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A5418

DECRETO 7 agosto 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 46.219.492.959 a favore delle regioni interessate, per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64. (FIO 1986).

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il quale, tra l'altro, stabilisce che i progetti di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge n. 64/1986 sono proseguiti e completati secondo le procedure «FIO» previste dall'art. 21 della legge n. 130/1983;

Vista la delibera CIPE 24 giugno 1994 con la quale, fra l'altro, viene assegnata, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 96/1993, la somma di lire 56 miliardi da erogare per il completamento dei progetti approvati con la soprarichiamata delibera CIPE del 12 maggio 1988 e finanziati con le risorse della predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 101260 del 9 gennaio 1995, con il quale viene recato l'aumento al capitolo di spesa 7092 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica di lire 56 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, per il finanziamento dei soprarichiamati progetti;

Vista la nota n. 817 del 19 luglio 1995 con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione di impegni di spesa per l'importo di lire 54.320.000.000, a carico del capitolo 7092, dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;

Ritenuto di dover impegnare la somma di L. 46.219.492.959 a valere sulla sopracitata disponibilità di lire 56 miliardi, da erogare sulla base dello stato di avanzamento dei lavori dei singoli progetti;

Atteso che le disponibilità confluite nel capitolo 7092 sono in gestione diretta e che, conseguentemente, i finanziamenti per i progetti dei Ministeri dell'agricoltura e dei beni culturali sono devolvibili esclusivamente a favore dei soggetti esecutori delle opere;

Considerato che la limitata autorizzazione di cassa di lire 56 miliardi non consente erogazioni pari agli importi impegnati a carico del capitolo 7092 in conto residui 1994 e in conto competenza 1995, complessivamente pari a L. 66.574.033.836;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 46.219.492.959 è impegnata — per l'esercizio 1995 — per il finanziamento dei progetti di cui alla delibera CIPE del 12 maggio 1988, richiamata in premessa, a favore dei soggetti e secondo gli importi di seguito indicati, tenuto conto dei trasferimenti già effettuati:

N prog	Soggetti destinatari	Trasferimenti già effettuati (in lire) —	Impegni assunti con il presente decreto (in lire) —
289	Regione Sicilia	75.391.946.839	426.726.928
266	Consorzio Bonifica Terre d'Apulia	57.731.000.398	4.169.121.223
268	Provera e Carrassi S p.a.	18.804.955.136	2.733.133.290
270	Regione Abruzzo	21.958.246.560	10.865.068.865
271	Regione Abruzzo	20.505.110.638	12.123.920.003
272	Regione Abruzzo	5.724.402.185	6.615.901.652
274	Regione Calabria	7.674.000.000	2.813.626.918
281	Regione Lazio	15.634.005.920	3.571.994.080
282	Regione Molise	26.101.000.000	2.900.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento delle somme di seguito indicate, secondo quote proporzionali agli impegni assunti con il precedente art. 1 del presente decreto:

N. prog	Soggetti destinatari —	Importi da erogare (in lire) —
289	Regione Sicilia	358.949.380
266	Consorzio Bonifica Terre d'Apulia	3.506.934.690
268	Provera e Carrassi S.p.a.	2.299.026.440
270	Regione Abruzzo	9.139.356.915
271	Regione Abruzzo	10.198.263.210
272	Regione Abruzzo	5.565.090.035
274	Regione Calabria	2.366.735.170
281	Regione Lazio	3.004.649.965
282	Regione Molise	2.439.389.515

Art. 3.

L'onere relativo agli impegni assunti con l'art. 1 ed alle autorizzazioni al versamento di cui all'art. 2 del presente decreto, graverà sul cap. 7092 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A5419

DECRETO 7 agosto 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 724.000.000.000 a favore delle regioni interessate, per l'esercizio 1995, ai sensi delle leggi 8 novembre 1986, n. 752, art. 3 e 10 luglio 1991, n. 201.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, recante norme per gli interventi programmati in agricoltura;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla sopracitata legge n. 752/1986;

Vista la delibera CIPE 2 giugno 1994, allegato *A*, con la quale viene ripartita, per il 1994, tra le regioni a statuto ordinario, la somma di lire 724 miliardi, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 3 della sopra richiamata legge n. 752/1986;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 31 dicembre 1994, n. 223377, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 97, con il quale viene disposta, fra l'altro, una variazione in aumento, solo in termini di competenza, della somma di lire 724 miliardi, al cap. 7081, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 3 della legge n. 752/1986;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 817 del 19 luglio 1995, con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 41/1995, convertito dalla legge numero 85/1995, tra l'altro, l'assunzione dell'impegno di spesa, a carico del cap. 7081, dello stato di previsione

del Ministero del bilancio e della programmazione economica, della disponibilità 1994 di lire 724 miliardi, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 3 della legge n. 752/1986;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 724.000.000.000 è impegnata, in conto residui 1994, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità esposte in premessa, secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati:

Regioni a statuto ordinario	Importi in milioni di lire
Piemonte	39.632
Liguria	13.915
Lombardia	42.278
Veneto	43.608
Emilia-Romagna	56.374
Toscana	41.634
Umbria	19.570
Marche	24.793
Lazio	53.982
Abruzzo	45.782
Molise	26.581
Campania	98.329
Puglia	99.312
Basilicata	49.150
Calabria	69.060
Totale...	724.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento, a favore delle regioni a statuto ordinario, delle somme di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1995, in conto residui 1994.

Roma, 7 agosto 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A5420

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 luglio 1995.

Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria ed amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, con il quale sono stati disciplinati, sino all'approvazione del Piano sanitario nazionale, gli speciali regimi termali INPS e INAIL;

Visto, in particolare, il terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanità deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti;

Visto l'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visti i propri decreti del 12 agosto 1992 e del 27 aprile 1993 concernenti le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1994 recante «Modificazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità»;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1994, con il quale è stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;

Visto il punto 3.C «Assistenza specialistica semi residenziale e territoriale», nella parte riferita alle prestazioni idrotermali, del Piano sanitario nazionale 1994/1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184;

Preso atto del parere favorevole dell'INPS e dell'INAIL;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del coordinamento delle attività sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali, di competenza delle aziende unità sanitarie locali, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1995, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL, rimangono demandate agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'avvio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, all'azienda unità sanitaria locale di iscrizione dei curandi ed all'azienda unità sanitaria locale competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3.

Relativamente agli assicurati INAIL, la sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall'art. 16, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e disciplinata dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992.

Art. 3.

La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali officiate della cura per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL ai sensi degli articoli precedenti e effettuata dall'Azienda unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e con l'INAIL.

La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalità vigenti presso l'INPS, all'atto dell'inizio della cura.

Art. 4.

Il presente decreto sarà sottoposto al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 281

95A5434

DECRETO 17 luglio 1995.

Autorizzazione alla visita sanitaria in via definitiva dei prodotti di origine animale in importazione da Paesi terzi presso il porto di Voltri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI VETERINARI

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 7 ottobre 1980;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1986;

Visto il decreto ministeriale del 28 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1994;

Ritenute valide le motivazioni addotte dagli enti e dalle organizzazioni interessate a sostegno della opportunità che la visita sanitaria a prodotti di origine animale, venga definitivamente consentita presso le strutture del porto di Voltri;

Visto il regolare svolgimento delle attività di controllo sanitarie effettuate sui prodotti di origine animale nel corso dell'autorizzazione temporanea decreto ministeriale del 28 luglio 1994;

Considerato l'esito favorevole delle ispezioni svolte da ispettori della Commissione U.E. per valutare la conformità delle strutture dell'ufficio veterinario ai requisiti previsti dal decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata in via definitiva, presso le strutture del terminal container di Voltri, la visita sanitaria dei prodotti di origine animale in importazione dai Paesi terzi.

Art. 2.

1. Salvo ogni altra determinazione, l'esecuzione della visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è affidata all'ufficio veterinario del porto di Genova competente territorialmente.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1995

Il direttore generale: MARABELLI

95A5433

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 agosto 1995.

Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (16° gruppo).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente il regolamento di attuazione della citata legge 5 marzo 1990, n. 46;

Sentita l'apposita commissione tecnica costituita per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, di approvare le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), in tabelle con la denominazione UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere effettuati secondo le regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, i materiali, gli apparecchi, le istallazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile;

Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi similari di cui all'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e cioè a quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici e da questi differiscono perché richiedono apparecchi o istallazioni diverse;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli impianti costruiti secondo le tabelle CEI e UNI-CIG, si presumono soddisfare la regola dell'arte per la salvaguardia della sicurezza;

Considerato che le tabelle UNI-CIG relative ai materiali e ai componenti, destinati alla realizzazione degli impianti, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEE/90/396 sugli apparecchi a gas combustibile;

Considerato che le predette tabelle UNI-CIG, pur mantenendo il carattere di norme volontarie, e pertanto non costituendo regole tecniche ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva CEE/83/189, conferiscono ai materiali, prodotti e impianti, costruiti secondo le stesse tabelle, presunzione di conformità alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;

Considerata la necessità, per la più ampia divulgazione possibile, di pubblicare dette norme nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in allegato al decreto di approvazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e pubblicate in allegato al presente decreto, le seguenti tabelle UNI-CIG, norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza (16° gruppo):

1) UNI-CIG 9860 - Edizione giugno 1991 - Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione e collaudo;

2) UNI-CIG 9860/FA.1 - Edizione giugno 1994 - Impianti di derivazione di utenza - Foglio di aggiornamento n. 1;

3) UNI-CIG 7140 - Edizione novembre 1993 - Tubi flessibili non metallici per allacciamento;

4) UNI-CIG 7140/FA.1 - Edizione aprile 1995 - Tubi flessibili non metallici per allacciamento - Foglio di aggiornamento n. 1;

5) UNI-CIG 7129/FA.1 - Edizione maggio 1995 - Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Foglio di aggiornamento n. 1.

Il presente decreto, con i relativi allegati, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1995

Il Ministro: CLÒ

Norma italiana — Giugno 1991

CIG	Impianti di derivazione d'utenza del gas Progettazione, costruzione e collaudo	UNI 9860

Gas service pipes — Design, construction and testing

SOMMARIO

1. Scopo e campo di applicazione

La presente norma prescrive i criteri da seguire per la progettazione, la costruzione ed il collaudo degli impianti gas di derivazione d'utenza con pressioni massime di esercizio minori od uguali a 5 bar.

I gas che possono alimentare tali impianti sono:

- — gas naturale o G.P.L. tal quali o in miscela con aria o altro gas;
- — gas sostitutivi del gas naturale;
- — gas di città.

Devono inoltre essere rispettate le altre disposizioni vigenti[1)].

2. Riferimenti

UNI 6507	Tubi di rame senza saldatura per distribuzione fluidi — Dimensioni, prescrizioni e prove
UNI 8050/1	Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame — Condizioni tecniche generali di fornitura
UNI 8849	Raccordi di polietilene (PE 50), saldabili per fusione mediante elementi riscaldanti, per condotte per convogliamento di gas combustibile — Tipi, dimensioni e requisiti
UNI 8850	Raccordi di polietilene (PE 50) saldabili per elettrofusione per condotte interrate per convogliamento di gas combustibili — Tipi, dimensioni e requisiti
UNI 8863	Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO 7/1
UNI 9034	Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio ≤ 5 bar — Materiali e sistemi di giunzione
UNI 9165	Reti di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio minori o uguali 5 bar — Progettazione, costruzione e collaudo
UNI ISO 7/1	Filettature di tubazioni per accoppiamento a tenuta sul filetto — Designazione, dimensioni e tolleranze
CEI 11-17	Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica — Linee in cavo
CEI 81-1	Protezione di strutture contro i fulmini

1) Disposizioni antincendio per il gas naturale con densità non maggiore di 0,8 emanate dal Ministero dell'Interno con Decreto 24 nov. 84 e successive modificazioni.

pag. 2 UNI 9860

3. Termini e definizioni

Le definizioni riportate nel seguito hanno significato tecnico funzionale riferito e limitato alla presente norma.

3.1. **impianto di derivazione d'utenza:** Complesso di dispositivi, tubazioni ed elementi compresi fra la condotta stradale o serbatoio d'utenza per G.P.L. (esclusi) ed il gruppo di misura o, in assenza di questo, il rubinetto di intercettazione che lo deve sostituire (questi esclusi), costituenti le installazioni necessarie a fornire gas all'utenza.

3.2. **utenza:** Utilizzazione finale del gas sia di tipo civile quale utilizzatore per cottura, per acqua calda, per riscaldamento e/o raffreddamento, sia di tipo commerciale, artigianale o industriale.

3.3. **presa:** Parte di impianto con cui si realizza il collegamento dell'allacciamento interrato alla condotta stradale e il prelievo del gas dalla condotta stessa e/o dal serbatoio di stoccaggio.

3.4. **allacciamento interrato:** Parte di impianto, prevalentemente interrato, compreso tra la presa e l'uscita dal terreno in corrispondenza del fabbricato da servire.

3.5. **profondità d'interramento:** Minima distanza intercorrente tra la generatrice superiore del tubo e il piano di campagna.

3.6. **organo di intercettazione:** Dispositivo che consente di intercettare il flusso del gas nella parte di impianto a valle.

3.7. **organo di sezionamento elettrico:** Dispositivo che interrompe la continuità elettrica dell'impianto, mantenendone la continuità meccanica e funzionale.

3.8. **organo di raccolta condensa:** Dispositivo, corredato di spurgo, atto a raccogliere ed accumulare eventuali depositi di liquido presenti negli allacciamenti.

3.9. **allacciamento aereo:** Parte di impianto che congiunge l'allacciamento interrato al gruppo di misura o, in assenza di questo, al rubinetto di intercettazione che lo deve sostituire.
Può essere suddiviso in:

- condutture principali: sottocolonne e colonne montanti;
- diramazioni di utenza.

3.10. **sottocolonna:** Parte di impianto, a sviluppo prevalentemente orizzontale, che congiunge l'allacciamento interrato alle colonne montanti.
La sottocolonna non sussiste per gli impianti di derivazione d'utenza che servono uno od un numero limitato di utenti allacciabili su un'unica colonna montante che si stacca direttamente dall'allacciamento interrato.

3.11. **colonna montante:** Parte di impianto a sviluppo prevalentemente verticale che partendo dalla sottocolonna o dall'allacciamento interrato porta il gas alle diramazioni d'utenza.

3.12. **diramazione d'utenza:** Parte di impianto che collega la colonna montante al gruppo di misura od in assenza di questo al rubinetto di intercettazione che lo deve sostituire.

3.13. **gruppo di riduzione:** Complesso assiemato dei regolatori di pressione, degli apparecchi ausiliari, dei pezzi speciali e delle tubazioni che servono per raccordarli, avente per funzione essenziale quella di decomprimere il gas canalizzato da una pressione a monte variabile ad una pressione a valle regolata ad un valore fisso o variabile.

3.14. **condotta:** Insieme di tubi, curve, raccordi, valvole ed altri pezzi speciali uniti tra loro per formare una canalizzazione a perfetta tenuta idonea al convogliamento di gas combustibile.

3.15. **ancoraggi:** Dispositivi o manufatti atti a sostenere la condotta e ad impedire spostamenti della stessa rispetto alle parti del fabbricato o del condotto di contenimento.

3.16. **opere di protezione:** Manufatti atti a proteggere la condotta da azioni meccaniche esterne e/o a isolarla dall'ambiente circostante.

3.17. **gruppi di misura:** Parte dell'impianto di alimentazione dell'utente, che serve per l'erogazione e per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno.

3.18. **pressione massima di esercizio:** Pressione massima relativa alla quale può essere esercito l'impianto di derivazione d'utenza.

3.19. **pressione di esercizio:** Valore di pressione a cui un determinato impianto di derivazione d'utenza viene normalmente esercito.
Tale valore non può essere superiore alla pressione massima di esercizio.

4. Criteri generali di progettazione

4.1. Classificazione

Gli impianti di derivazione d'utenza oggetto della presente norma sono classificati in una o più delle seguenti specie:

— 4ª specie: impianti o parti di impianto per pressioni massime di esercizio maggiori di 1,5 bar e minori o uguali a 5 bar;

— 5ª specie: impianti o parti di impianto per pressioni massime di esercizio maggiori di 0,5 bar e minori o uguali a 1,5 bar;

— 6ª specie: impianti o parti di impianto per pressioni massime di esercizio maggiori di 0,04 bar e minori o uguali a 0,5 bar;

— 7ª specie: impianti o parti di impianto per pressioni massime di esercizio minori o uguali a 0,04 bar.

Nota — *La suddivisione di un impianto in più specie ha luogo qualora comprenda un gruppo di riduzione che permette di esercire a pressioni diverse la parte d'impianto a monte e a valle del gruppo stesso.*

4.2. Dimensionamento

Il dimensionamento degli impianti di derivazione d'utenza inteso come la determinazione della sezione delle condotte e dei pezzi speciali necessaria e sufficiente ad assicurare il trasferimento della quantità di gas previste dovrà essere effettuato tenendo conto:

4.2.1. **delle portate di gas** da trasferire all'utenza. Per determinare queste occorrerà individuare la tipologia dell'utenza della quale si dovranno valutare i consumi, sia individuali, sia collettivi, in funzione degli usi, delle attività economiche e delle condizioni climatiche e tenendo conto delle situazioni di contemporaneità dei prelievi.

4.2.2. delle perdite di carico che devono essere contenute entro valori che consentano, per gli impianti di derivazione di 4ª, 5ª e 6ª specie, il corretto funzionamento dei gruppi di riduzione. Per gli impianti di 7ª specie le perdite di carico devono essere contenute in:

- 0,5 mbar per i gas di città manifatturati e per miscela gas naturale-aria;
- 1,0 mbar per gas naturale, gas sostitutivi del gas naturale e miscela G.P.L.-aria intercambiabili con gas naturale;
- 2,0 mbar per gas di petrolio liquefatti (G.P.L.).

Deve comunque essere assicurata la pressione minima di esercizio ai fini delle utilizzazioni.

4.2.3. dei recuperi o perdite di pressione (relativamente alla densità del gas convogliato) per cambiamenti di quota dovuti ai tratti verticali.

4.2.4. delle velocità del gas negli impianti di 6ª, 5ª e 4ª specie che devono essere tali da limitare trascinamenti di eventuali impurità e fenomeni di rumorosità.
In genere le velocità massime adottate sono dell'ordine di quelle riportate nel prospetto seguente.

Prospetto I

Impianti di derivazione d'utenza	Specie	Velocità m/s
	6ª 5ª e 4ª	da 10 a 15 da 20 a 25

4.3. Materiali

Tutti i materiali utilizzati devono essere compresi tra quelli indicati nella presente norma per ogni singolo componente dell'impianto di derivazione d'utenza e devono essere conformi a quelli indicati nella UNI 9034 e nelle norme di riferimento in essa elencate; sono ammessi organi di intercettazione di leghe metalliche non ferrose.
Nel prospetto seguente sono sinteticamente indicati i materiali ammessi all'impiego per le tubazioni delle diverse specie di impianto.

Prospetto II

Materiale	4ª specie	5ª specie	6ª specie	7ª specie
Acciaio	sì	sì	sì	sì
Ghisa sferoidale	sì	sì	sì	sì
Ghisa grigia	no	no	no	sì
Polietilene	sì*	sì	sì	sì
Rame**	sì	sì	sì	sì

* Fino ad una pressione massima di esercizio di 4 bar.
** Non è ammesso per allacciamenti convoglianti gas naturale con densità non maggiore di 0,8 e pressione di esercizio maggiore di 0,04 bar.

4.4. Spessore dei tubi

Lo spessore minimo dei tubi impiegati, inteso come spessore nominale diminuito della tolleranza negativa garantita di fabbricazione, in relazione al materiale costituente e alla specie della condotta, non deve essere minore dei valori indicati nei prospetti III, IV, V, VI, VII. I diametri elencati nei prospetti sono stati definiti con riferimento a quanto previsto nella UNI 9034 e nelle norme di riferimento in essa elencate.

4.4.1. Tubi di acciaio

Prospetto III — Spessore minimo (t_{min}) ammesso per gli allacciamenti di 4ª, 5ª, 6ª, 7ª specie in relazione al diametro esterno dei tubi (D_e) per tutte le esecuzioni con esclusione di quella filettata

DN	15	20	25	32	40	50	65	65	80	100	100	125	125	150	150	150	200	250
D_e mm	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	73,0	76,1	88,9	101,6	114,3	139,7	141,3	159,0	165,1	168,3	193,7	273,0
t_{min} mm	1,8	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5

Prospetto IV — Spessore minimo (t_{min}) ammesso per gli allacciamenti di 4ª, 5ª, 6ª, 7ª specie in relazione al diametro esterno dei tubi per esecuzione filettata secondo UNI 8863

DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100
D_e	mm	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3
t_{min}	mm*	2,3	2,3	2,9	2,9	2,9	3,2	3,2	3,6	4,0

* t_{min} = t − 10% per tubi saldati;
t − 12,5% per tubi senza saldatura.

4.4.2. Tubi di ghisa

Prospetto V — Spessore minimo (t_{min}) ammesso per gli allacciamenti di 4ª, 5ª, 6ª, 7ª specie in relazione al diametro esterno (D_e)

Ghisa sferoidale

DN	40	50	60	65	80	100	125	150	200	250
D_e mm	56	66	77	82	98	118	144	170	222	274
t_{min} mm	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7	4,8	4,9	4,9	5,3

Ghisa grigia (materiale utilizzabile solo in 7ª specie)

DN	40	50	60	65	80	100	125	150	200	250
D_e mm	56	66	77	82	98	118	144	170	222	274
t_{min} mm	5,2	5,4	5,5	5,6	5,8	6,1	6,5	6,9	7,7	8,5

pag. 6 UNI 9860

4.4.3. Tubi di polietilene

Prospetto VI — Spessore minimo (t_{min}) ammesso in relazione alla specie dell'allacciamento ed al diametro dei tubi

$DN = D_e$	Specie dell'allacciamento		
	4ª	5ª	6ª, 7ª
	t_{min}	t_{min}	t_{min}
mm	mm*	mm	mm
20	3,0	**	**
25	3,0	**	**
32	3,0	**	**
40	3,7	3,0	**
50	4,6	3,0	**
63	5,8	3,6	**
75	6,9	4,3	**
90	8,2	5,1	**
110	10,0	6,3	**
125	11,4	7,1	**
140	12,8	8,0	**
160	14,6	9,1	6,2
180	impiego non consentito	10,2	7,0
200	impiego non consentito	11,4	7,7
225	impiego non consentito	12,8	8,7
250	impiego non consentito	14,2	9,7

* La pressione massima di esercizio è limitata a 4 bar.

** Adottare gli spessori per la specie di allacciamento immediatamente superiore.

4.4.4. Tubi di rame

Prospetto VII — Spessore minimo (t_{min}) ammesso per gli allacciamenti di 4ª, 5ª, 6ª, 7ª specie in relazione al diametro esterno dei tubi (D_e)

Allacciamenti interrati

D_e	mm	15	18	22	28	35	42	54	64	76,1	88,9	108
t_{min}	mm	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	2,1	2,1	2,5

Allacciamenti aerei

D_e	mm	15	18	22	28	35	42	54	64	76,1	88,9	108
t_{min}	mm	0,86	0,86	1,29	1,29	1,27	1,27	1,68	1,68	2,1	2,1	2,5

4.5. Sistemi di giunzioni

Le giunzioni dei tubi, dei raccordi e dei pezzi speciali devono essere realizzate, ove non specificato altrimenti nella presente norma, secondo quanto prescritto nella UNI 9034.

5. Prese

5.1. Elementi costitutivi e caratteristici

— Foro di presa
— Organo di presa
— Organo di intercettazione costituito da otturatore per intercettazione del gas con manovra all'esterno a mezzo di comando rinviato in pozzetto.
In caso di organi di presa che non dispongono di otturatore di intercettazione incorporato deve essere prevista l'installazione di un organo di intercettazione del gas con manovra dall'esterno a mezzo di comando situato in pozzetto nelle vicinanze dell'organo di presa.

L'organo di intercettazione non è obbligatorio per:

— presa su condotte di 6ª e 7ª specie;
— presa su condotte di 4ª e 5ª specie che soddisfi ad almeno una delle seguenti condizioni:
— sia collegata ad un allacciamento interrato sul quale sia già previsto, di norma, un altro organo di intercettazione, situato in pozzetto o direttamente interrato, in grado di intercettare l'intero flusso del gas prelevato attraverso la presa stessa;
— sia collegata ad una condotta stradale, alimentata in antenna, che a monte della presa disponga di intercettazione di linea che permetta di intercettare in totale non più di 50 utenti, e preveda una somma di portate termiche di gas minore o uguale a 1 200 kW.

5.2. Dimensionamento del foro di presa

Il rapporto tra il diametro del foro di presa e il diametro della condotta deve essere tale che, anche mediante l'eventuale impiego di rinforzi, siano salvaguardate le condizioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
In particolare per condotte di ghisa grigia e sferoidale tale rapporto, in assenza di rinforzi, non deve superare rispettivamente i valori di 0,3 e 0,5.

5.3. Dimensionamento del diametro di uscita della presa

Di massima è vincolato al diametro dell'allacciamento interrato.

5.4. Criteri di esecuzione

5.4.1. Posizionamento della presa

Deve essere eseguito nel rispetto dei seguenti criteri:

— non determinare nella condotta stradale sezioni o zone di indebolimento tali da raggiungere i limiti di rottura degli stessi in relazione alle possibili sollecitazioni a cui vengono sottoposti;
— non interferire con la sezione libera di passaggio del gas nella condotta stradale;
— consentire il minimo percorso ed il minor numero possibile di deviazioni sull'allacciamento interrato;
— consentire il mantenimento della pendenza minima dell'1% dell'allacciamento interrato verso la presa nel caso di gas che possono dare origine a condensa; qualora questa soluzione non sia possibile occorre prevedere la possibilità di installare in posizione opportuna organi di raccolta condensa.

5.4.2. Collegamento con tubazioni stradali

5.4.2.1. Inserimento su tubazioni stradali di acciaio

Deve essere realizzato mediante saldatura elettrica ad arco.
È ammessa la saldatura ossiacetilenica, limitatamente a prese con diametro esterno minore o uguale a 60,3 mm.
Eccezionalmente, ove particolari condizioni operative rendano impossibile la realizzazione di giunzioni quali quelle considerate, è ammessa la realizzazione di giunzioni del tipo previsto in 5.4.2.2.

5.4.2.2. Inserimento su tubazioni stradali di ghisa

Deve essere realizzato mediante:

— pezzi speciali con accoppiamenti a pressione;
— collegamento a *T* speciale di presa di acciaio con una estremità filettata avvitata sul tubo e collare speciale di tenuta (limitatamente alle condotte in ghisa sferoidale).

Limitatamente a prese su condotta di 7ª specie:

— raccorderia filettata di ghisa malleabile o di acciaio;
— pezzi speciali flangiati.

È ammessa la giunzione per saldatura manuale ad arco su tubi di ghisa sferoidale utilizzando procedimenti appropriati.
Per gli accoppiamenti filettati adottare in ogni caso:

— filettatura a tenuta sul filetto UNI ISO 7/1;
— materiali di tenuta previsti e destinati specificatamente a tale scopo.

5.4.2.3. Inserimento su tubazioni stradali di polietilene

Realizzato mediante:

— raccordi di polietilene (PE 50) saldabili per elettrofusione (UNI 8850);
— raccordi di polietilene saldabili per fusione (UNI 8849) limitatamente a prese su condotte di 6ª e 7ª specie.

5.4.2.4. Inserimento su tubazioni stradali di rame

Realizzato mediante:

— saldobrasatura con pezzi speciali.

6. Allacciamenti interrati

6.1. Elementi costitutivi e caratteristici

6.1.1. Condotta di allacciamento

È realizzata mediante tubi di acciaio, ghisa sferoidale, polietilene, rame e relativa raccorderia; per gli allacciamenti di 7ª specie è ammesso l'utilizzo di tubi di ghisa grigia.

6.1.2. Organo di intercettazione

Costituito da valvola o rubinetto dalle seguenti caratteristiche:

— manovra a chiusura rapida per rotazione di 90°;
— arresti di fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso;
— possibilità di suggellamento in apertura ed in chiusura.

Limitatamente agli allacciamenti che servono impianti termici[2] con portata termica maggiore di 35 kW (30 000 kcal/h) *l'organo di intercettazione deve avere sezione libera di passaggio non minore di quella del tubo sul quale sarà inserito.*

2) *Per impianti termici si intendono:*

— *centrali termiche per riscaldamento centralizzato di edifici;*
— *produzione di acqua calda per edifici civili;*
— forni da pane e forni di altri laboratori artigianali;
— lavaggio biancheria e sterilizzazione;
— inceneritori rifiuti (fino a 1 000 kg/giorno).

6.1.3. **Organo di sezionamento elettrico**

Costituito da un giunto isolante atto ad assicurare in permanenza la separazione elettrica, da installare sugli allacciamenti metallici tra la parte aerea e quella interrata e tra rame e acciaio nei loro punti di connessione.

6.1.4. **Organo di raccolta condensa**

Costituito da un sifone installato nel caso di gas che possono dare origine a condensa, quando non è possibile mantenere la pendenza dell'allacciamento interrato verso la tubazione stradale.

6.1.5. **Giunto di transizione**

Costituito da un dispositivo che realizza il collegamento tra tubi metallici e in polietilene garantendo la continuità meccanica e funzionale dell'allacciamento.

6.2. Criteri di dimensionamento del diametro

Sono determinati dai criteri generali di progettazione indicati in 4.

6.3. Criteri di esecuzione

6.3.1. **Condotta di allacciamento interrata**

Deve essere posata in modo tale da consentire il minimo percorso possibile tra la tubazione stradale e l'allacciamento aereo.
Va mantenuta alla massima profondità di interramento in ogni punto del percorso compatibilmente con:

— la quota di partenza in corrispondenza della presa;
— la necessità di mantenere la pendenza minima dell'1% (verso la presa) nel caso di gas che possono dare origine a condensa;
— la presenza di eventuali ostacoli nel sottosuolo.

Per impianti di 6ª e 7ª specie sono ammessi:

— attraversamenti di androni di edifici non cantinati;
— percorrenze in locali sotto il livello stradale anche se in questi la tubazione non è propriamente interrata.
In questi casi la tubazione deve essere posta in guaina metallica aperta alle due estremità che deve fuoruscire dall'androne o locale attraversato; la guaina non è richiesta qualora l'androne non cantinato risulti completamente aperto da ambo i lati in modo permanente e non sia collegato ad altri locali.
Non è ammessa la percorrenza dei locali adibiti a:

— abitazioni;
— autorimesse;
— locali caldaie;
— depositi combustibili o materiali infiammabili;
— vani per ascensore;
— canne fumarie, condotti di scarico acque e immondizie;
— condotti destinati all'alloggiamento di altri servizi (energia elettrica, telefoni, ecc.).

Non è consentito disporre giunzioni filettate o saldate nell'attraversamento dei muri.
Negli eventuali tratti fuori terra la condotta deve essere opportunamente protetta contro eventuali danneggiamenti da azioni esterne.
Non è ammessa la posa di tubazioni di polietilene fuori terra.
Limitatamente agli allacciamenti per utenze industriali, qualora per particolari ragioni di carattere tecnico si fosse costretti a prescegliere un tracciato lungo il quale dovessero incontrarsi degli edifici, deve essere tenuto presente quanto segue:

— è vietato il sottopasso degli edifici;
— è vietato l'attraversamento degli edifici entrando nel corpo degli edifici stessi;
— per gas con densità relativa all'aria minore di 0,8:
  — è ammesso il passaggio delle tubazioni attraverso androni a condizione che questi siano aerati[3] e che le tubazioni abbiano diametro non maggiore di 120 mm.
  In tal caso se l'edificio non è cantinato la tubazione può essere interrata nel pavimento dell'androne, ma deve essere posta in guaina metallica sfiatante alle due estremità con opportuni sfiati di ampia sezione all'estremità. La guaina deve essere di diametro maggiore di almeno 20 mm rispetto al diametro della tubazione interna. Nel caso di edifici cantinati la tubazione deve essere esterna, adiacente ai muri delimitanti l'androne, inguainata come sopra e fissata con staffe che la distanziano opportunamente da detti muri;
  — è consentito il sorpasso di un edificio, purché i tronchi di tubazione non interrati siano posati esterni al fabbricato, a vista ed opportunamente protetti contro eventuali danneggiamenti da azioni meccaniche esterne e siano fissati ai muri dell'edificio con staffe di distanziamento; in tal caso però le parti di struttura dell'edificio, interessate al passaggio della tubazione, devono avere una resistenza al fuoco REI di almeno 120 min.

6.3.2. Organo di intercettazione generale

L'ubicazione dell'organo di intercettazione deve rispondere ai seguenti criteri:

— essere in posizione facilmente individuabile e sicuramente accessibile;
— essere sempre a monte di ogni eventuale attraversamento di locali.

Deve essere posizionato in alternativa:

— fuori terra, in vista a quota da 50 a 250 cm;
— in nicchia con sportello dotato di sistema di chiusura a quota da 50 a 100 cm;
— in pozzetto drenato sul fondo, senza sfiato.

Nel caso di allacciamenti per impianti termici[4] con portata termica singola superiore a 35 kW (30 000 kcal/h) o utenze industriali, il dispositivo di intercettazione dovrà comunque risultare collocato all'esterno dell'edificio.
Nel caso di impianti di notevole estensione possono essere installati organi di intercettazione secondari per consentire l'intercettazione parziale dell'impianto.

6.3.3. Organo di sezionamento elettrico

Inserito in genere fuori terra e, ove possibile, immediatamente a monte dell'organo di intercettazione generale.

6.3.4. Organo di raccolta condensa

Inserito sulla condotta di allacciamento, nel punto più basso della contropendenza.

6.3.5. Giunto di transizione

Deve essere utilizzato nei punti di transizione, tra condotte metalliche e condotte in polietilene.

6.3.6. Giunzioni

La giunzione dei tubi, dei raccordi e dei pezzi speciali per la esecuzione degli allacciamenti deve essere realizzata, a seconda dei materiali impiegati, con le modalità descritte di seguito.
Giunzioni tra materiali diversi devono essere realizzate mediante idonei pezzi speciali.

3) Si definiscono aerati i locali che dispongono di aerazione diretta verso l'esterno mediante una o più aperture permanenti di sezione complessiva non minore di 1/50 della superficie in pianta del vano stesso.

4) Vedere nota 2) in 6.1.2 pag. 8.

6.3.6.1. Tubi e raccordi di acciaio

La giunzione tra gli elementi di acciaio deve essere realizzata di norma mediante saldature di testa eseguite con procedimento elettrico ad arco.
È ammessa la saldatura ossiacetilenica limitatamente a tubi di D_e < 60,3 mm nel caso di allacciamenti di 4ª e 5ª specie e di D_e < 114,3 mm nel caso di allacciamenti di 6ª e 7ª specie.
Nel caso di effettiva e inderogabile necessità funzionale dell'impianto sono ammesse giunzioni filettate in esecuzione conforme alla norma UNI ISO 7/1, con l'obbligo che per gli allacciamenti di 4ª e 5ª specie le giunzioni filettate sono ammesse unicamente per le parti di allacciamento fuori terra.

6.3.6.2. Tubi e raccordi di ghisa

La giunzione dei tubi deve essere del tipo a bicchiere con giunto elastico a serraggio meccanico.
Nel caso di condotte di 4ª e 5ª specie devono essere adottati sistemi atti ad impedire lo sfilamento.
La giunzione dei raccordi e degli accessori deve essere realizzata mediante giunto elastico a serraggio meccanico o giunto a flangia.
Le guarnizioni di tenuta dei tubi e dei raccordi devono essere idonee al tipo di gas convogliato.

6.3.6.3. Tubi e raccordi di rame

La giunzione degli elementi di rame di regola deve essere realizzata mediante saldatura di testa o brasatura capillare forte con l'interposizione di raccordi UNI 8050.
Collegamenti mediante raccordi metallici a serraggio meccanico sono ammessi unicamente nel caso di installazione fuori terra e a vista o ispezionabili. Non sono ammessi raccordi meccanici con elementi in materiale non metallico.

6.3.6.4. Tubi e raccordi di polietilene

La giunzione degli elementi in polietilene può essere realizzata mediante:

— saldatura di testa limitatamente ai D_e > 63;
— saldatura mediante elementi elettrosaldabili.

6.3.7. Cambiamenti di direzione

I cambiamenti di direzione, sia sul piano orizzontale sia sul piano verticale, devono essere realizzati con l'impiego di idonea raccorderia di materiale di regola corrispondente a quello dei tubi ed in ogni caso conforme alle specifiche indicate in 4.3.
Nel caso di tubazioni di acciaio è ammesso l'impiego di curve ricavate da tubo con procedimento di formatura a freddo purché il raggio di curvatura non sia minore di:

— 10 volte il diametro per D_e minori o uguali a 60,3 mm;
— 38 volte il diametro per D_e maggiori di 60,3 mm.

Nel caso di tubi saldati longitudinalmente, nel corso della formatura della curva si dovrà orientare la saldatura secondo l'asse neutro della curva.
È anche ammesso l'impiego di curve a spicchi o settori a condizione che l'angolo del settore sia minore di 25° e la larghezza del settore, misurata sull'intradosso della curva, sia maggiore di un diametro del tubo.
Anche nel caso di tubazioni di rame è ammesso l'impiego di curve ricavate da tubo, purché il grado di ovalizzazione, inteso come rapporto tra la differenza tra il diametro maggiore e quello minore ed il diametro maggiore, sia inferiore al 5%.
Nel caso di condotte in polietilene sono ammessi cambiamenti di direzione utilizzando le caratteristiche di flessibilità del tubo purché il raggio di curvatura non sia minore di 20 volte il diametro.

6.4. Criteri di posa in opera

6.4.1. Profondità d'interramento

La profondità minima d'interramento, in funzione della specie, del tipo di materiale dell'allacciamento e della sede di posa, non deve essere, di norma, inferiore ai valori indicati nel prospetto VIII.
Per gli allacciamenti atti a servire utenze industriali vanno assunti i valori del prospetto IX.
Nei casi in cui gli allacciamenti non possono essere interrati alle profondità minime indicate nel prospetto VIII è consentita una profondità minore, purché si provveda alla protezione della condotta, secondo le modalità indicate al 6.4.4 in modo tale da garantire condizioni di sicurezza equivalenti a quelle ottenibili nelle condizioni di normale interramento indicate nel prospetto VII.
Qualora le condizioni di posa siano tali da non consentire la completa osservanza della profondità minima d'interramento e la realizzazione delle opere di protezione è ammessa, per le condotte di 7ª specie, la posa senza protezioni esterne purché vengano utilizzati raccordi e tubi di acciaio aventi spessore maggiore di almeno il 20% rispetto a quello minimo indicato in 4.4 e la profondità minima di interramento non sia comunque minore di 0,3 m.

Prospetto VIII — Profondità d'interramento minime ammesse per allacciamenti, esclusi quelli per utenze industriali, in funzione della sede di posa, della specie dell'allacciamento e del tipo di materiale

Specie dell'allacciamento	4ª specie	5ª specie	6ª specie	7ª specie	
Tipo di materiale	Acciaio Ghisa sferoidale Polietilene Rame	Acciaio Ghisa sferoidale Polietilene Rame	Acciaio Ghisa sferoidale Polietilene Rame	Acciaio Ghisa sferoidale Polietilene Rame	Ghisa grigia
Sede di posa	Profondità di interramento m				
Sedi stradali	0,90	0,90	0,60	0,50	0,80
Marciapiedi e zone non soggette al traffico veicolare, aiuole spartitraffico, aree urbane verdi a 0,50 m dal bordo della carreggiata	0,40	0,40	0,40	0,30	0,40
Terreni rocciosi	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30

Prospetto IX — Profondità d'interramento minime ammesse per allacciamenti per utenze industriali in funzione della sede di posa, della specie dell'allacciamento e del tipo di materiale

Specie dell'allacciamento	4ª specie	5ª specie	6ª specie	7ª specie	
Tipo di materiale	Acciaio Ghisa sferoidale Polietilene Rame	Acciaio Ghisa sferoidale Polietilene Rame	Acciaio Ghisa sferoidale Polietilene Rame	Acciaio Ghisa sferoidale Polietilene Rame	Ghisa grigia
Sede di posa	Profondità di interramento m				
Sedi stradali	0,90	0,90	0,60	0,60	0,90
Marciapiedi e zone non soggette al traffico veicolare, aiuole spartitraffico, aree urbane verdi a 0,50 m dal bordo della carreggiata	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Terreni rocciosi	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

6.4.2. **Letto di posa**

Le tubazioni posate nello scavo devono trovare appoggio continuo sul fondo dello stesso lungo tutta la generatrice inferiore per tutta la loro lunghezza.
A questo scopo il fondo dello scavo deve essere piano, costituito da materiale uniforme, privo di trovanti per evitare possibili sollecitazioni meccaniche al tubo e, ove esistente, al rivestimento.
Sul fondo dello scavo devono essere previste, nel caso di tubazioni di ghisa, le idonee nicchie per la corretta esecuzione e l'alloggiamento dei giunti.
In presenza di terreni rocciosi, ghiaiosi o di riporto in cui sul fondo dello scavo non sia possibile realizzare condizioni adatte per l'appoggio e per il mantenimento dell'integrità del tubo e, ove esistente, del rivestimento, i tubi devono essere posati su letto di sabbia o di materiale di equivalente granulometria, con spessore minimo di 10 cm. Nel caso di gas che possano dare luogo alla formazione di condensa, quando non sia possibile mantenere la pendenza prevista verso la condotta stradale, il fondo dello scavo deve avere pendenza uniforme, al minimo del 2%, verso i punti previsti per la raccolta della condensa.

6.4.3. **Posa del tubo nello scavo — Rinterro**

La posa delle condotte nello scavo deve essere realizzata in modo da evitare danneggiamenti alle pareti del tubo e, ove esistente, al rivestimento.
La copertura dei tubi deve essere effettuata, per uno spessore di almeno 10 cm, con materiali di granulometria tale da evitare danneggiamenti ai tubi ed al rivestimento, ove questo non sia già salvaguardato da apposite opere di protezione.
Nel caso di condotte di 4ª e 5ª specie deve essere prevista, durante il rinterro, la sistemazione di nastri di segnalazione sulla proiezione verticale della tubazione.
Tale precauzione, nel caso di tubi di polietilene, deve essere adottata anche per le condotte di 6ª e 7ª specie.

6.4.4. **Protezione contro le sollecitazioni meccaniche esterne**

La protezione delle condotte contro le sollecitazioni meccaniche esterne può essere costituita da tubi di protezione di acciaio o di ghisa sferoidale, da cunicoli di calcestruzzo, da piastre di cemento armato, da manufatti di prefabbricati di cemento o da altri sistemi equivalenti.
La protezione deve essere prolungata per tutta la lunghezza entro la quale si ritiene che possano verificarsi le sollecitazioni.
Nel caso di impiego di piastre in cemento armato, il rinterro deve essere effettuato con materiale inerte e le piastre devono trovare appoggio sul terreno ai lati dello scavo per una lunghezza sufficiente.

6.4.5. **Posa con impiego di attrezzi speciali**

La posa senza apertura dello scavo può essere effettuata mediante l'impiego di attrezzi speciali (talpa meccanica, trivella, spingitubo, ecc.).
La possibilità di impiego degli attrezzi speciali deve essere verificata con una ispezione tecnica preliminare volta ad accertare le condizioni di posa (natura del terreno, presenza di servizi interrati).
Durante la posa si dovrà operare in modo che il tubo o il rivestimento, ove presente, non subisca danneggiamenti.
Ove non sia possibile, nella posa con attrezzi speciali, disporre lungo la tubazione i nastri di segnalazione prescritti in 6.4.3, questa deve essere dotata di opera di protezione contro le sollecitazioni meccaniche.

6.4.6. **Distanze dai fabbricati**

In relazione alle specie dell'allacciamento e al materiale devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

— per allacciamenti di 6ª e 7ª specie: nessuna prescrizione;
— per allacciamenti di 4ª e 5ª specie: vanno rispettate le distanze di 2 m dai fabbricati con l'esclusione delle tubazioni in acciaio minori o uguali a *DN* 40, per cui non vengono prescritte distanze di sicurezza a condizione che i tubi non entrino nei fabbricati e il loro spessore sia calcolato in base alle pressioni massime di esercizio aumentato del 25%[5].

5) In accordo con quanto prescritto dal D.M. Ministero dell'Interno 24 nov. 84 punto 3.2.

6.4.7. Interferenze con altri servizi interrati

Nel caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra gli allacciamenti interrati ed altre canalizzazioni preesistenti adibite ad usi diversi (cunicoli per cavi elettrici e telefonici, fognature e simili), la distanza minima misurata tra le due superfici affacciate deve essere:

- per condotte di 4ª e 5ª specie, non minore di 0,50 m;
- per condotte di 6ª e 7ª specie, tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi interrati.

Qualora per gli allacciamenti di 4ª e 5ª specie non sia possibile osservare la distanza minima di 0,50 m, la condotta deve essere collocata entro un manufatto o altra tubazione di protezione.
Detto manufatto o tubazione, in caso di incrocio, deve essere prolungato da una parte e dall'altra dell'incrocio stesso per almeno 1 m nei sovrappassi e 3 m nei sottopassi per gas con densità relativa all'aria minore di 0,8 e per 3 m nei sovrappassi e 1 m nei sottopassi per gas con densità relativa all'aria maggiore di 0,8.
Tali distanze devono essere misurate a partire dalle tangenti verticali alle pareti esterne della canalizzazione preesistente. Qualora non sia possibile rispettare tali lunghezze occorrerà prevedere opportuni sfiati o scarichi all'esterno.
Nel caso di parallelismo con serbatoi contenenti prodotti infiammabili la distanza minima non deve essere minore di 1 m.
Nel caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassi di condotte in polietilene con condutture aventi una temperatura maggiore di 30 °C la distanza minima non deve essere minore di 0,60 m.
Qualora, per necessità d'installazione, la distanza fra i vari manufatti e la condotta sia tale che in caso d'intervento sulle rispettive opere si possano verificare danneggiamenti, si dovrà proteggere la tubazione con opere adeguate.

6.4.8. Interferenze con linee tranviarie urbane

Nei casi di percorrenza in parallelismo con linee tranviarie la distanza minima, misurata in senso orizzontale tra la superficie esterna della tubazione e la rotaia più vicina, non deve essere minore di 0,50 m. Nei casi di sottopasso di linee tranviarie la distanza minima, misurata tra la generatrice superiore del tubo ed il piano del ferro, non deve essere minore di 1 m.
Le condotte di 4ª e 5ª specie devono essere inoltre collocate in tubo metallico di protezione prolungato per almeno 1 m rispetto alla rotaia esterna.
Per le condotte di 6ª e 7ª specie è ammessa una profondità di poco minore, fino ad un minimo di 0,50 m, purché la condotta sia collocata in tubo di protezione prolungato da una parte e dall'altra dell'incrocio per almeno 1 m rispetto alla rotaia esterna.

6.4.9. Interferenze con linee elettriche e telefoniche e con impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

Nel caso di interferenza fra un allacciamento e preesistenti linee elettriche o telefoniche in cavo, interrate e non canalizzate, si devono adottare le distanze di rispetto e le modalità di protezione specificate nelle vigenti norme CEI 11.17.
A queste norme di buona tecnica si deve fare ricorso anche nel caso di avvicinamento ad impianti di protezione contro le scariche atmosferiche CEI 81.1.
Nel caso di avvicinamento a sostegni di linee elettriche aeree esterne, si devono mantenere, da essi e dai loro dispersori, almeno le distanze di rispetto indicate dalle disposizioni di legge vigenti in materia[6].

7. Allacciamenti aerei

7.1. Elementi costitutivi e caratteristici

7.1.1. Condotta di allacciamento aereo

Realizzata mediante:

- tubi di acciaio non rivestito, con estremità lisce, per saldatura di testa (esecuzione saldata), o filettate (esecuzione filettata);
- tubi di acciaio, rivestimento con zincatura, estremità filettate limitatamente alla 6ª e 7ª specie (esecuzione filettata);

6) D.M. 21 mar. 88, pubblicato nella G.U. n. 25 del 6 apr. 88.

— tubi di rame (incrudito o ricotto), secondo la norma UNI 6507;
— pezzi speciali di acciaio per saldatura di testa (esecuzione saldata) o filettati (esecuzione filettata);
— pezzi speciali di ghisa malleabile, zincati, filettati (esecuzione filettata);
— organi di intercettazione di acciaio o di leghe metalliche non ferrose (esecuzione saldata, filettata o flangiata);
— raccorderia per tubi di rame.

7.1.2. Organo di intercettazione secondario

È previsto per sezionare il flusso in un allacciamento aereo in modo da non escludere dal servizio un numero eccessivo di utenti in caso di intervento.
È costituito da una valvola o rubinetto dalle seguenti caratteristiche:

— manovra a chiusura rapida per rotazione di 90°;
— arresto a fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e tutto chiuso;
— possibilità di suggellamento in apertura e in chiusura.

7.1.3. Organo di raccolta condensa

Realizzato con tratto di tubo verticale chiuso con un tappo nella parte inferiore, nel caso di gas che possa dare origine a condensa. È installato nei punti più bassi dell'allacciamento aereo.

7.2. Criteri di dimensionamento del diametro

Sono determinati dai criteri generali di progettazione indicati in 4.

7.3. Criteri di esecuzione

7.3.1. Condotta di allacciamento aereo

I tubi devono essere installati in modo da consentire di:

— posare, ispezionare o manutenzionare con facilità l'impianto;
— permettere il più breve percorso tra l'allacciamento interrato ed il gruppo di misura compatibile con la struttura del fabbricato;
— mantenere una pendenza minima dello 0,5% sui tratti orizzontali dei tubi nei casi in cui sia da prevedersi la presenza di condensa nel gas.

Per allacciamenti di 4ª e 5ª specie destinati alla alimentazione di fabbricati civili, la tubazione deve avere diametro non maggiore a *DN* 40 e deve essere installata esterna ai fabbricati ed a vista.
Per allacciamenti di 6ª e 7ª specie la tubazione può essere posata anche parzialmente o totalmente in apposito alloggiamento il quale:

a) sia ad esclusivo servizio dell'impianto gas;
b) abbia le pareti impermeabili ai gas;
c) sia permanentemente aerato con apertura alle due estremità; l'apertura di aerazione alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità superiore a 0,8, deve essere ubicata ad una quota superiore al piano di campagna ad una distanza misurata orizzontalmente di almeno 10 m da altre aperture alla stessa quota o quota inferiore;
d) sia dotato, ad ogni piano, di sportello di ispezione a tenuta di gas e di resistenza al fuoco almeno REI 30.

L'alloggiamento suddetto può essere destinato a contenere anche i misuratori per l'utenza dei vari piani del fabbricato.
Limitatamente alle diramazioni d'utenza di 6ª e 7ª specie la tubazione può essere inoltre posata all'interno dei vani scala e androni purché aerati[7], ad una distanza minima dai muri di 2 cm, in vista o in apposita scanalatura avente le pareti che impediscano infiltrazioni al gas anche ricoperta, ma in modo che sia comunque assicurata l'aerazione tramite bocchette o griglie.

7) Vedi nota 3), in 6.3.1, pag. 10.

La distanza minima tra allacciamenti aerei e cavi di altri servizi deve essere pari a 10 cm. Nel caso di incrocio quando tale distanza minima non possa essere rispettata deve comunque essere tassativamente vietato il contatto diretto interponendo, se necessario, opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di rigidità dielettrica e meccaniche.
I cambiamenti di direzione, sia sul piano orizzontale sia sul piano verticale, devono essere realizzati con l'impiego di idonea raccorderia realizzata in materiale di regola corrispondente a quello dei tubi ed in ogni caso conforme alle specifiche indicate in 4.3.
Nel caso di tubazioni di acciaio è ammesso l'impiego di curve ricavate da tubo con procedimento di formatura a freddo purché il raggio di curvatura non sia minore di:

— 10 volte il diametro per D_e minori o uguali a 60,3 mm;

— 38 volte il diametro per D_e maggiori di 60,3 mm.

Nel caso di tubi saldati longitudinalmente, nel corso della formatura della curva si dovrà orientare la saldatura secondo l'asse neutro della curva.
Anche nel caso di tubazioni di rame è ammesso l'impiego di curve ricavate da tubo, purché il grado di ovalizzazione, inteso come rapporto tra la differenza tra il diametro maggiore e quello minore ed il diametro maggiore, sia minore del 5%.

7.3.2. Giunzioni

Le giunzioni delle tubazioni di acciaio devono essere realizzate con raccordi filettati conformi alla norma UNI ISO 7/1, a mezzo di saldatura o con giunti meccanici.
Non sono ammesse esecuzioni filettate per diametri maggiori al *DN* 100.
I raccordi ed i pezzi speciali possono essere di acciaio o, limitatamente agli allacciamenti di 6ª e 7ª specie, di ghisa malleabile e conformi alla UNI 9034.
Le giunzioni delle tubazioni di rame devono essere realizzate mediante saldatura di testa o brasatura capillare forte con interposizione di raccordi UNI 8050/1 o giunti meccanici a compressione.
Le giunzioni miste, tubo di rame con tubo di acciaio, devono essere realizzate mediante brasatura forte o raccordi misti (meccanici a compressione o filettati).
La tenuta delle giunzioni filettate deve essere assicurata mediante applicazione di canapa con mastici adatti ed inalterabili o altri materiali idonei. È assolutamente da escludere l'uso di biacca, minio, ed altri materiali simili.
Le guarnizioni dei giunti meccanici devono essere di gomma sintetica o altri materiali aventi caratteristiche di elasticità ed inalterabilità nei confronti del gas.
I raccordi a compressione devono avere anelli di tenuta bicono, in tetrafloruro di etilene.
Le giunzioni che prevedono l'impiego di giunti meccanici devono essere limitate allo stretto necessario.

7.3.3. Attraversamenti della condotta gas

Non sono ammessi attraversamenti o ingressi in locali per allacciamenti aerei di 4ª e 5ª specie. Per gli allacciamenti di 6ª e 7ª specie sono ammessi attraversamenti o ingressi in androni aerati in modo permanente per gas con densità relativa all'aria minore di 0,8 purché l'installazione sia esterna e a vista; ingressi ed attraversamenti di altri locali sono ammessi con le seguenti limitazioni:

7.3.3.1. Attraversamenti androni di ingresso non aerati e locali non accessibili[8] e/o non aerati

Sono ammessi per gas con densità relativa all'aria minore di 0,8 mediante inserimento delle tubazioni gas in tubo guaina a tenuta di gas, di acciaio con almeno una estremità aperta all'esterno.

7.3.3.2. Attraversamento ed ingresso locali abitazione

Non è consentito l'attraversamento.
Limitatamente agli impianti di 6ª e 7ª specie è consentito l'ingresso attraverso il muro a ridosso del quale si trova il gruppo di misura da servire od in assenza di questo si trova il rubinetto di intercettazione che lo deve sostituire.
In questo caso il tubo nell'attraversamento del muro deve essere posto in guaina.
La guaina deve essere maggiore di almeno 20 mm rispetto al diametro della tubazione interna.
La sigillatura deve essere tassativamente effettuata, ma solo dalla parte interna, con adatti mastici o resine inalterabili isolanti e non igroscopiche.
Non è consentito l'impiego di gesso o cemento.
Non è consentito disporre giunzioni filettate o saldate nell'attraversamento del muro.

8) Si definiscono accessibili i locali che abbiano, lungo l'intero sviluppo della condotta gas, un'altezza minima di 1,50 m ed una larghezza di 0,60 m.

7.3.3.3. Attraversamento di pavimenti

In corrispondenza di pianerottoli, solette e pavimenti il tubo deve essere posto in guaina sporgente sulla parte superiore di almeno 2 cm dal piano finito; per quanto riguarda la sigillatura e le giunzioni valgono i criteri stabiliti al punto precedente, tenendo presente che la sigillatura si applica sulla parte superiore, fino al bordo della guaina.

7.3.3.4. Attraversamento e prossimità con altri servizi

Non è consentito l'attraversamento con condotte gas (anche se intubate) di parti di fabbricato destinate a:

- autorimesse;
- locali caldaie;
- depositi di combustibili o materiali infiammabili;
- vani per ascensore;
- canne fumarie, condotti di scarico acque e immondizie;
- condotti destinati all'alloggiamento di altri servizi (energia elettrica, telefoni, ecc.).

7.3.4. Collegamenti elettrici di terra

È tassativamente vietato utilizzare una qualsiasi parte dell'allacciamento gas quale messa a terra di apparecchiature elettriche.

8. Protezione contro la corrosione

8.1. Tubazioni interrate

Le tubazioni metalliche devono essere protette contro le azioni aggressive del terreno e dalle corrosioni causate da correnti elettriche naturali o disperse.

8.1.1. Tubi di acciaio e di rame

I tubi ed i raccordi devono essere protetti con rivestimenti costituiti da materiali idonei, quali bitumi, catrami, elastomeri e simili che posseggano adeguati requisiti di resistività elettrica, aderenza, plasticità, resistenza meccanica, impermeabilità, non igroscopicità e inalterabilità rispetto agli agenti aggressivi del terreno.
Allo scopo di integrare l'azione protettiva del rivestimento deve essere applicata, in sede di esercizio, secondo procedure dettate da regole di buona tecnica, la protezione catodica nei suoi vari sistemi e dispositivi.
La protezione catodica può non essere applicata a tratti di condotta di lunghezza limitata purché forniti di efficiente rivestimento e separati elettricamente dal resto della condotta mediante giunti isolanti.
I giunti isolanti impiegati devono sopportare al collaudo di officina la tensione di almeno 1 000 V alternativi efficaci, a 50 Hz, per un minuto e presentare caratteristiche tali che, per effetto di acqua di condensa o forte umidità, non risulti riduzione nei valori del suddetto isolamento.

8.1.2. Tubi di ghisa

Nella posa in terreni aggressivi deve essere valutata la necessità di prevedere la protezione del tubo mediante applicazione in cantiere di un foglio di polietilene o altro sistema equivalente.

8.2. Tubazioni fuori terra

Gli allacciamenti in acciaio devono avere una adeguata protezione anticorrosiva esterna ottenuta mediante zincatura o verniciatura o altri procedimenti di almeno pari efficacia.

pag. 18 UNI 9860

9. Collaudi

I collaudi comprendono tutte le operazioni che hanno lo scopo di accertare la corretta realizzazione dell'impianto, sia in corso d'opera, sia ad impianto realizzato.
I collaudi previsti sono i seguenti:

9.1. Verifica dell'integrità del rivestimento

La prova si effettua in cantiere sulle tubazioni di acciaio rivestito, a mezzo di apparecchio rivelatore a scintilla, tarato con una tensione di scarica non minore di 10 kV. Dovrà essere verificato il valore dell'isolamento verso terra delle condotte posate in opera.

9.2. Prova a pressione

La prova deve essere eseguita con impianto nelle seguenti condizioni:

— Presa: scoperta, prima di eseguire la foratura della condotta, con l'eventuale organo di intercettazione incorporato in posizione d'apertura.
— Allacciamento interrato: posato in opera, completo di organo di intercettazione.
— Allacciamento aereo: ancorato alle pareti degli edifici nella parte aerea, con organi di intercettazione di estremità bloccati in chiusura.

Nel caso di nuove reti è possibile collaudare contemporaneamente rete, prese e allacciamenti interrati dopo l'esecuzione del rinterro e previa foratura della condotta.
La prova deve essere eseguita con aria o gas inerti adottando gli accorgimenti necessari per l'esecuzione in condizione di sicurezza.
La pressione di prova deve essere pari ad almeno:

— impianti di 4ª e 5ª specie: 1,5 volte la pressione massima di esercizio;
— impianti di 6ª specie: 1 bar;
— impianti di 7ª specie:
  1 bar per presa e allacciamento interrato
  0,1 bar per allacciamento aereo.

La pressione massima di prova non deve superare la pressione di prova idraulica eseguita dal produttore per tubi e raccordi e le pressioni di collaudo ammesse per gli altri accessori.
Per gli allacciamenti in rame la pressione di prova dovrà essere scelta in modo da sottoporre il tubo ad una sollecitazione non maggiore di 1/5 del carico unitario di rottura a trazione del materiale costituente il tubo.
Per impianti 4ª, 5ª e 6ª specie la prova deve avere la durata di almeno 24 ore per le condotte interrate e almeno 4 ore per le condotte non interrate.
Per impianti di 7ª specie la durata deve essere di almeno 30 min.
La prova è considerata favorevole quando non si verifichino cadute di pressione a meno della variazione dovuta all'influenza della temperatura.
Per ogni prova a pressione deve essere redatto relativo verbale di collaudo.

Foglio di aggiornamento — Giugno 1994

CIG	Impianti di derivazione d'utenza del gas **Progettazione, costruzione e collaudo**	**UNI 9860 FA-1**

Punto 2

Prima dell'elenco delle norme introdurre la seguente frase:
"Nel corso della norma viene fatto riferimento alle seguenti norme:"

Depennare dall'elenco le norme CEI 11-17 e CEI 81-1.

Punto 6.3.6.3, primo capoverso:

Sostituire la dicitura "brasatura capillare forte" con "giunzione capillare con brasatura forte".

Punto 6.3.6.4, seconda riga:

Aggiungere a 63 l'unità di misura "mm".

Punto 6.4.1, settima riga:

Sostituire "prospetto VII" con "prospetto VIII".

Punto 6.4.5, terza riga:

Cancellare i numeri di riferimento dopo la sigla CEI.

Punto 6.4.6, quinta riga:

Al posto di "CEI 81-1" inserire la seguente dicitura:
"secondo quanto previsto dalle vigenti norme CEI".

Punto 7.3.2, quarto e quinto capoverso:

Sostituire le diciture "brasatura capillare forte" e "brasatura forte" con "giunzione capillare con brasatura forte".

Dopo il punto 7.3.3.4, aggiungere il nuovo punto seguente:

7.3.3.5. Attraversamenti di balconi chiusi con vetrate

Per allacciamenti di 6ª e 7ª specie è consentito l'attraversamento di balconi chiusi con vetrate, purché aerati permanentemente con superficie di aerazione almeno pari a 1/50 della superficie in pianta del balcone e comunque non minore di 0,25 m².
Per gas con densità minore o uguale a 0,8 la superficie di aerazione deve essere realizzata nella parte alta della vetrata esterna. Per gas con densità maggiore di 0,8 la superficie di aerazione deve essere realizzata almeno per il 50% nella parte bassa.

Punto 9.2, ultima riga:

Sostituire la dicitura "verbale di collaudo" con "verbale contenente i dati caratteristici del collaudo".

Norma Italiana — Novembre 1993

CIG	Apparecchi a gas per uso domestico Tubi flessibili non metallici per allacciamento	UNI 7140

Domestic gas burning appliances — Flexible non metallic hoses

SOMMARIO

1. Scopo e campo di applicazione

La presente norma definisce le caratteristiche costruttive e le modalità di prova dei vari tipi di tubo flessibile non metallico da impiegare per l'allacciamento dei punti di alimentazione del gas con gli apparecchi di utilizzazione di uso domestico.

I tubi flessibili, oggetto della presente norma, sono idonei all'impiego per il convogliamento di gas combustibili della 1ª, 2ª e 3ª famiglia (gas manifatturato, gas naturale e gas di petrolio liquefatti). Essi possono essere impiegati sia all'interno sia all'esterno del fabbricato.

2. Riferimenti

UNI 6067	Elastomeri — Prove sui vulcanizzati — Prova di trattamento in ozono con allungamento imposto
UNI 7129	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione — Progettazione, installazione e manutenzione
UNI 7131	Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione — Progettazione, installazione e manutenzione
UNI 7141	Apparecchi a gas per uso domestico — Portagomma e fascette
UNI ISO 7/1	Filettature di tubazioni per accoppiamento a tenuta sul filetto — Designazione, dimensioni e tolleranze
UNI ISO 228/1	Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto — Designazione, dimensioni e tolleranze

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione sia di nuove edizioni sia di fogli di aggiornamento. È importante pertanto che gli utenti delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione o foglio di aggiornamento.

pag. 2 UNI 7140

3. Prescrizioni generali

3.1. I tubi flessibili, oggetto della presente norma, possono essere forniti in lunghezza: di fabbricazione (tipo A) ed in lunghezza stabilita, di tipo normale (tipo B1 e B2) o di tipo speciale (tipo C).

3.2. I tubi di tipo A, normalmente forniti in rotoli, vengono tagliati successivamente secondo le lunghezze previste dalle norme di installazione. Essi vengono inseriti a forzare sui raccordi portagomma UNI 7141 e fissati poi con fascette di sicurezza normalizzate.

3.3. I tubi di tipo B1 e B2, forniti in lunghezza stabilita, hanno estremità di forma particolare, fissate in modo permanente al tubo e facenti parte integrante del tubo stesso; i tubi devono essere corredati di eventuali guarnizioni. In particolare:

- il tubo di tipo B1 ha estremità a manicotto di materiale analogo a quello del tubo, atte a consentire l'accoppiamento con raccordi portagomma UNI 7141 e l'applicazione delle relative fascette UNI 7141.
- il tubo di tipo B2 ha estremità provviste di raccordi metallici non ossidabili filettati UNI ISO 7/1, o di raccordi metallici non ossidabili a dado girevole filettato UNI ISO 228/1 corredati di apposita guarnizione.

3.4. Il tubo di tipo C, fornito in lunghezza stabilita, ha, su tutta la lunghezza, un rivestimento di protezione costituito da una treccia metallica di acciaio zincato o di acciaio inossidabile. Le estremità sono provviste di raccordi metallici non ossidabili filettati UNI ISO 7/1, o di raccordi metallici non ossidabili a dado girevole filettato UNI ISO 228/1 corredato di apposita guarnizione. I raccordi sono fissati al tubo e alla treccia metallica in modo permanente.

3.5. La pressione massima di esercizio è di 0,1 bar.
Il campo della temperatura di esercizio è: – 10° / + 80 °C.
Il raggio minimo di curvatura non deve essere minore di 10 volte il diametro interno del tubo.

3.6. I tubi di cui alla presente norma devono essere installati ed utilizzati secondo UNI 7129 e UNI 7131.

4. Dimensioni

4.1. Diametro interno del tubo

I valori del diametro interno e delle relative tolleranze per il tubo di tipo A, B1, B2 e C sono i seguenti:

8 ± 0,5 mm
13 ± 0,5 mm
16 ± 0,75 mm
19 ± 0,75 mm

Per il tubo di tipo C, sono consentiti i seguenti valori del diametro interno:

10 ± 0,5 mm
22 ± 1,0 mm
25 ± 1,0 mm

4.2. Diametro interno del raccordo metallico

Il foro di passaggio gas del raccordo metallico fissato su tubo di tipo B2 e di tipo C deve avere diametro non minore di:

5 mm per tubo avente diametro interno 8 mm
7 mm per tubo avente diametro interno 10 mm
9 mm per tubo avente diametro interno 13 mm
11 mm per tubo avente diametro interno 16 mm
13 mm per tubo avente diametro interno 19 mm
15 mm per tubo avente diametro interno 22 mm
17 mm per tubo avente diametro interno 25 mm

4.3. Lunghezza

I tubi di lunghezza stabilita (tipo B1, B2 e C) devono essere fabbricati solo in lunghezze comprese fra un minimo di 400 mm ed un massimo di 1 500 mm.
Non sono ammessi collegamenti di più tubi o spezzoni fra loro.

5. Designazione

5.1. Tubo di tipo A

La designazione dei tubi di tipo A, deve essere effettuata precisando nell'ordine: la denominazione "Tubo", il riferimento della presente norma, il tipo di tubo, il diametro interno espresso in millimetri.
Esempio di designazione di un tubo flessibile per allacciamento avente diametro interno di 13 mm:

Tubo UNI 7140 — tipo A — 13

5.2. Tubi di tipo B1, B2 e C

I tubi di tipo B1, B2 e C devono essere designati come in 5.1 con l'aggiunta dell'indicazione della loro lunghezza espressa in millimetri.
Esempio di designazione di tubo flessibile per allacciamento avente diametro interno di 13 mm e lunghezza di 1 000 mm:

Tubo UNI 7140 — tipo C (o tipo B1 o tipo B2) — 13 × 1 000

6. Marcatura

6.1. Tubo di tipo A

Deve essere marcato, in maniera chiara ed indelebile, sulla superficie esterna, ad intervalli non maggiori di 400 mm, indicando:

- il nome e/o il simbolo di identificazione del costruttore;
- l'anno limite di impiego, mediante la dicitura "da sostituire entro il ...." seguita dall'indicazione del quinto anno dopo quello di fabbricazione;
- il riferimento della presente norma;
- il diametro interno

6.2. Tubi di tipo B1 e B2

I tubi di tipo B1 e B2 devono essere marcati come in 6.1. Inoltre devono riportare sul manicotto di raccordo o sul raccordo metallico il nome e/o il simbolo di identificazione del costruttore ed il riferimento della presente norma.

6.3. Tubo di tipo C

Il tubo di tipo C deve essere marcato, per quanto riguarda il trafilato di gomma, come indicato al 6 1.
Inoltre sul raccordo metallico facente parte integrante del tubo devono essere riportati:

- il nome e/o il simbolo di identificazione del costruttore;
- l'anno limite di impiego, mediante la dicitura: "da sostituire entro il ..." seguita dall'indicazione del quinto anno dopo quello di fabbricazione;
- il riferimento della presente norma;
- il diametro interno del tubo.

6.4. Su ogni singolo tubo la marcatura deve sempre essere completa.

7. Prove

I tubi oggetto della presente norma devono superare le prove di cui ai punti seguenti.
Salvo diversa indicazione esse devono essere eseguite a temperatura ambiente di 20 ± 2 °C.

7.1. Prove su tubo di tipo A

Le prove devono essere eseguite su spezzoni di tubo, come indicato nei singoli casi.

7.1.1. Esame visivo della superficie interna ed esterna e controllo dimensionale

Per l'esecuzione di tale esame si pratica, con una lama appropriata, su uno spezzone di 200 mm per tutta la sua lunghezza, un taglio rettilineo, leggermente inclinato rispetto ad una generatrice della superficie esterna del tubo di profondità tale da attraversare tutto lo spessore.
Divaricando i due lembi del taglio suddotto, si apre quindi il tubo in modo da poterne ispezionare tutta la superficie interna.
In nessun punto di detta superficie interna, come pure di quella esterna, si devono riscontrare fenditure o irregolarità.
Si verifica inoltre la conformità del diametro interno alle prescrizioni della presente norma.

7.1.2. Prova di resistenza allo schiacciamento

La determinazione della resistenza allo schiacciamento si effettua su uno spezzone di tubo di 100 mm di lunghezza.
Lo spezzone viene posto fra due piani lisci e paralleli, che vengono avvicinati fra loro sino a che la distanza fra di essi sia ridotta a 2/3 del diametro esterno del tubo.
Il carico necessario per deformare lo spezzone dell'entità prescritta, misurato mediante dinamometro, non deve essere minore del valore indicato nel prospetto I.

7.1.3. Prova di pressione di sfilamento del tubo dal portagomma

Per la determinazione della pressione di sfilamento si procede all'inserimento su due raccordi portagomma UNI 7141 di uno spezzone di tubo di 500 mm di lunghezza.
L'inserimento deve essere effettuato senza l'ausilio di acqua o di alcun lubrificante.
Si collega un raccordo ad una sorgente di aria a pressione regolabile e si ottura l'altro in modo adeguato alle condizioni di prova, avendo cura che esso sia in grado di spostarsi liberamente.
Si procede quindi ad un graduale incremento della pressione, con un gradiente di circa 0,2 bar/min: la pressione che provoca lo sfilamento del tubo dal portagomma non deve essere minore del valore indicato nel prospetto I.

7.1.4. Prova di pressione idrostatica

La prova viene eseguita su uno spezzone di tubo di 500 mm di lunghezza preparato come indicato in 7.1.3 con la sola aggiunta del bloccaggio del tubo su raccordi portagomma mediante apposite fascette entrambi secondo UNI 7141.
L'apparecchiatura consiste di un dispositivo che permette di riempire di acqua lo spezzone di tubo espellendo l'aria in esso contenuta, e di incrementare la pressione dell'acqua con un gradiente medio di 30 bar/min fino a raggiungere il valore della pressione di prova.
Si applica lo spezzone di tubo da provare al dispositivo mediante opportuni raccordi, dei quali uno può essere anche costituito da un semplice tappo.
La pressione idrostatica di prova di 10 bar deve essere mantenuta per un intervallo di 5 min.
Durante la prova non si devono riscontrare né perdite né deformazioni rilevabili a vista.

7.1.5 Prova di scoppio

La prova di scoppio viene eseguita su tre spezzoni di tubo di lunghezza 1 000 mm, preparati come indicato in 7.1.4.
Il dispositivo di prova è analogo a quello di cui in 7.1.4.
Dopo riempimento con acqua ed espulsione dell'aria si incrementa gradualmente la pressione dell'acqua fino a raggiungere il valore che provoca lo scoppio del tubo.
Il valore della pressione di scoppio di ogni singolo spezzone non deve essere minore del valore indicato nel prospetto I.
Si assume come valore medio della pressione di scoppio la media fra i tre valori di pressione che hanno provocato lo scoppio dei tre spezzoni.
Il valore medio viene preso come valore di riferimento per la prova di affidabilità del prodotto di cui in 7.1.16.

7.1.6. Prova di indeformabilità a caldo

Su uno spezzone di tubo di lunghezza pari a 20 volte il diametro esterno del tubo viene inserito ad una estremità un raccordo portagomma UNI 7141.
Il raccordo viene quindi fissato ad un supporto in modo che l'asse del portagomma risulti orizzontale e che il tubo sia libero di flettersi in un piano verticale. Il tutto viene posto in stufa a regolazione termostatica e mantenuto per 4 h a 120 ± 2 °C.
Al termine della prova, estratto lo spezzone dalla stufa, entro 3 min si determina l'ovalizzazione percentuale con la formula indicata in 7.1.9.
L'ovalizzazione percentuale in qualunque punto non deve essere maggiore del valore riportato nel prospetto I.

7.1.7. Prova di resistenza allo sfilamento del tubo dal portagomma

Per la determinazione del carico di sfilamento si procede all'inserimento di uno spezzone di tubo di 500 mm su due raccordi portagomma UNI 7141.
L'inserimento deve essere effettuato senza l'ausilio di acqua o di alcun lubrificante.
La misura del carico assiale di sfilamento del tubo dal portagomma si effettua con un dinamometro munito di adatti morsetti; la velocità di trazione deve essere di 100 cm/min.
Lo sfilamento dal portagomma non deve avvenire prima che il carico abbia raggiunto il valore indicato nel prospetto I.

7.1.8. Prova di resistenza a trazione

Si procede come indicato in 7.1.7 con la sola variante di bloccare il tubo sui raccordi portagomma con fascette UNI 7141.
Il tubo non deve strapparsi in nessun punto, né sfilarsi dai raccordi portagomma, prima che il carico abbia raggiunto il valore indicato nel prospetto I.

7.1.9. Prova di curvatura

La prova di curvatura si effettua su uno spezzone di tubo lungo 14 volte il diametro esterno del tubo.
L'apparecchiatura consiste in un dispositivo, come indicato schematicamente in fig. 1, costituito essenzialmente da due regoli (a) e (b), di cui (a) è fisso ad un piano e (b) può scorrere su questo piano, parallelamente ad (a).
Si dispone il regolo (b) ad una certa distanza dal regolo (a) e fra i due si inserisce lo spezzone di tubo da provare, dopo averne iniziato a mano il piegamento ad U. Quindi si sposta lentamente il regolo (b) fino a portarlo ad una distanza da (a) pari a 7 volte il valore del diametro esterno del tubo, così da ridurre a 5 volte il diametro esterno la distanza interna dei due rami paralleli dello spezzone di tubo. Sullo spezzone, così curvato, si misura, nella zona di massima ovalizzazione il valore minimo del suo diametro esterno.
L'ovalizzazione percentuale, n, subita dallo spezzone di tubo è data da:

$$n = 100 \frac{d_e - d'_e}{d_e}$$

dove: d_e è il diametro esterno del tubo prima della prova in millimetri;
d'_e è il valore minimo del diametro esterno del tubo, misurato durante la prova nella zona di massima ovalizzazione, in millimetri.

L'ovalizzazione percentuale non deve essere maggiore del valore riportato nel prospetto I.
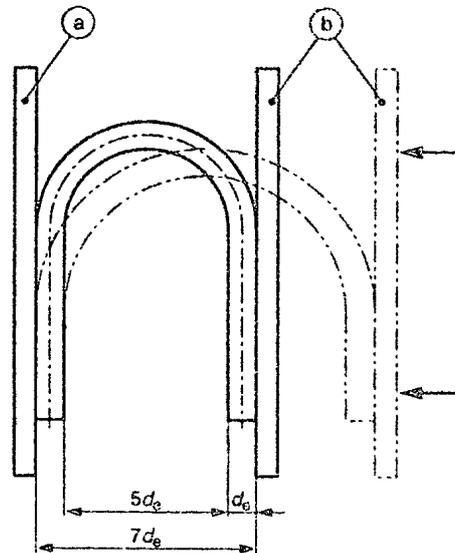
Fig. 1 — Rappresentazione schematica del dispositivo per la prova di curvatura

7.1.10. Prova di resistenza all'invecchiamento

La prova viene eseguita su uno spezzone di tubo di 500 mm di lunghezza, montato su due raccordi portagomma UNI 7141.
Il montaggio deve essere effettuato senza l'ausilio di acqua o di alcun lubrificante.
Esso viene posto in stufa a regolazione termostatica e mantenuta per 72 h a 120 ± 2 °C.
Effettuato il trattamento, sullo strato esterno del tubo non devono apparire tracce di screpolature, in particolare nelle zone interessate dai portagomma.
Lo stesso spezzone viene lasciato per 24 h a temperatura ambiente e quindi sottoposto, a temperatura ambiente, alle prove di resistenza allo sfilamento di cui in 7.1.7, di resistenza a trazione di cui in 7.1.8 e di curvatura di cui in 7.1.9.

7.1.11. Prova di permeabilità all'idrogeno

La prova di permeabilità all'idrogeno si effettua su uno spezzone di tubo di 1 000 mm di lunghezza.
La permeabilità si determina con idrogeno alla pressione di 150 mbar.
Una estremità dello spezzone è collegata direttamente ad un manometro a colonna d'acqua, costituito da un tubo di vetro piegato ad U del diametro interno di 3 mm.
Mediante opportuni lavaggi e seguendo una tecnica appropriata, ci si deve assicurare che nel volume compreso fra la parte iniziale dello spezzone, dove si effettua la chiusura, ed il livello del fluido manometrico, non siano presenti gas diversi dall'idrogeno.
Prima di effettuare la lettura iniziale della pressione, attendere 10 min per la messa a regime del complesso.
La permeabilità è valutata misurando la caduta di pressione che si verifica in 22 h. Tale caduta di pressione non deve essere maggiore del valore riportato nel prospetto I.

7.1.12. Prova di piegamento

La prova di piegamento si effettua su uno spezzone di tubo della lunghezza di 1 000 mm.
Esso, dopo essere stato sottoposto alla prova di resistenza all'invecchiamento di cui in 7.1.10, viene piegato mantenendo per 20 min le generatrici parallele e combacianti fra loro per tutta la lunghezza.
Successivamente sullo stesso spezzone si effettua la prova di permeabilità all'idrogeno di cui in 7.1.11; i valori della perdita di pressione devono rimanere entro i limiti prescritti nel prospetto I per la prova 7.1.11.

7.1.13. Prova di resistenza all'azione del gas di petrolio liquefatti

Per l'esecuzione della prova si ricava dalla parete del tubo, o dalla sua parete interna se esso è a più strati, un provino avente massa di 2 ± 0,5 g.
Il provino, preventivamente pesato, è mantenuto per 72 h completamente immerso in almeno 50 g di pentano liquido puro per analisi (titolo 98%).
Una volta estratto esso viene posto in aria a temperatura ambiente e pesato dopo 5 min e dopo 24 h.
La variazione percentuale di massa rispetto al provino non trattato dopo 5 min e dopo 24 h, non deve essere maggiore del valore riportato nel prospetto I.

7.1.14. Prova di resistenza all'ozono

La prova viene eseguita su uno spezzone di tubo di lunghezza pari a 14 volte il diametro esterno Alle estremità sono inseriti due raccordi portagomma UNI 7141 ciechi.
Dopo aver iniziato a mano la piegatura dello spezzone, lo si inserisce nel dispositivo schematicamente indicato in fig. 2.
Il raccordo (a) viene bloccato su un piano, il raccordo (b) può scorrere sul medesimo piano, mantenendosi parallelo ad (a). Si dispone il raccordo (b) ad una certa distanza da (a), quindi lo si sposta lentamente fino a portarlo ad una distanza da (a), misurata fra gli assi dei raccordi portagomma, pari a 6 volte il valore del diametro esterno del tubo; la distanza interna dei due rami paralleli dello spezzone è ridotta in tal'modo a 5 diametri esterni.
Dopo aver bloccato il raccordo (b) in questa posizione, porre il complesso in una camera ad ozono, avente caratteristiche di cui alla UNI 6067.
Il complesso viene mantenuto per 72 h alla concentrazione di 50 ± 5 parti per cento milioni in volume (pphm) di ozono, alla temperatura di 40 ± 2 °C.
Dopo il trattamento, verificare che, ad un esame visivo con ingrandimento 2x, non esistano fessurazioni o tracce di screpolature sullo strato esterno di tutto lo spezzone.
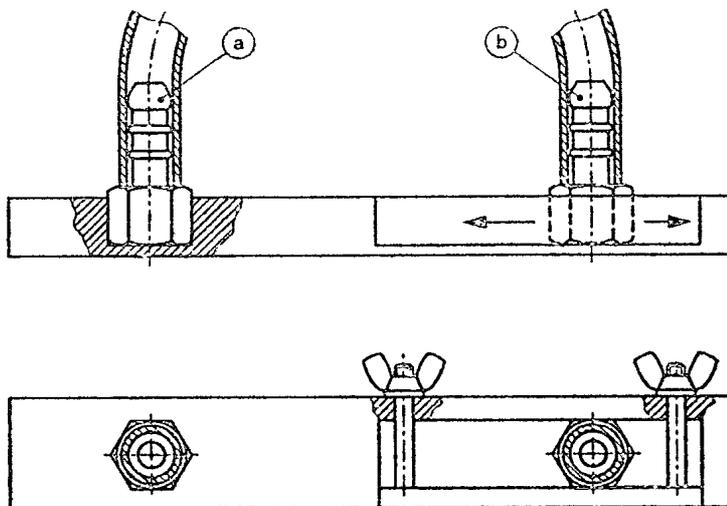
Fig. 2 — Dispositivo schematico per la prova di resistenza all'ozono

7.1.15. Prova di resistenza al freddo

La prova si effettua su tre spezzoni di tubo, ognuno di lunghezza di 800 mm.
Essi vengono introdotti, diritti, in una cella frigorifera, precedentemente portata alla temperatura di −20 ± 2 °C, unitamente ad un mandrino cilindrico di diametro corrispondente a 10 volte il diametro interno del tubo.
Si condiziona il tutto per 22 h, dopodichè, senza estrarre gli spezzoni dalla cella frigorifera, li si piega uno alla volta sul mandrino per un arco di 180°, in un tempo da 3 a 5 s.
Sui tre spezzoni non sono ammesse nè fessurazioni nè irregolarità rilevabili ad un ingrandimento 2x, sia all'interno che all'esterno.

7.1.16. Prova di affidabilità del prodotto

La prova viene eseguita su tre spezzoni di tubo, ciascuno di 1 000 mm di lunghezza.
Ogni spezzone viene posto (vedere fig. 3) a contatto con una barra perpendicolare all'asse, avento 10 mm di diametro, mantenuta alla temperatura di 200 ± 10 °C, per un intervallo di tempo di 3 min assicurandosi che il peso totale di 10 N gravante su ciascuno spezzone sia applicato in corrispondenza della mezzeria dello spezzone stesso.
Gli spezzoni vengono poi sottoposti alla prova di scoppio, secondo le modalità indicate in 7.1.5.
È ammessa una riduzione del 30% del valore medio della pressione di scoppio rispetto al valore medio ottenuto dopo la prova di cui in 7.1 5. Comunque ogni valore di scoppio riscontrato su ogni singolo spezzone non deve essere minore di 30 bar.

Dimensioni in mm
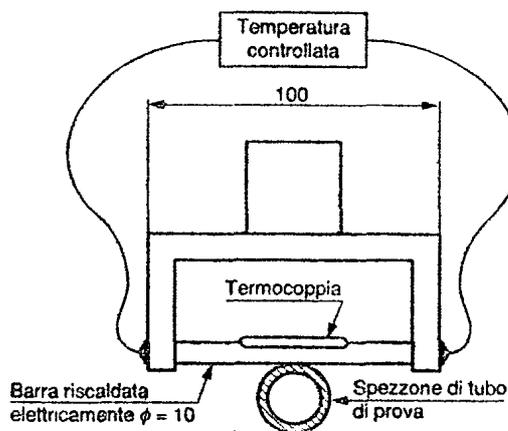
Fig. 3 — Rappresentazione schematica del dispositivo per la prova di affidabilità del prodotto

7.1.17. Prova di indelebilità della marcatura

La determinazione della indelebilità della marcatura si effettua su uno spezzone di tubo di 500 mm di lunghezza.
Lo spezzone viene fissato alle due estremità mediante due raccordi portagomma UNI 7141.
La prova consiste nello sfregare manualmente tutta la marcatura, per 15 s, impiegando un batuffolo di ovatta imbevuto di acqua.
Dopo aver asciugato la superficie dello spezzone con ovatta, si ripete l'operazione di sfregamento per 15 s, utilizzando un'altro batuffolo di ovatta imbevuto di soluzione di ammoniaca al 6%.
Al termine della prova la marcatura deve essere leggibile.

7.2. Prove su tubi di tipo B1, B2 e C

I tubi di tipo B1, B2 e C, devono superare tutte le prove da 7.1.1 a 7.1.17; le guarnizioni devono superare la prova di cui in 7.2.18. Qualora non diversamente specificato i provini di tubo di tipo C sono da intendersi con relativa treccia metallica di rivestimento.
Le prove di cui in 7.2.1, 7.2.2, 7.2.6, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.12, 7.2.13, 7.2.14, 7.2.15, 7.2.16 e 7.2.17 devono essere eseguite su spezzone di tubo, come per il tubo di tipo A.

7.2.1. Esame visivo della superficie interna ed esterna e controllo dimensionale

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.1.
Per i tubi di tipo B1, B2 e C la prova deve essere eseguita su uno spezzone di tubo di 200 mm di lunghezza.
Per il tubo di tipo C la prova va eseguita su spezzone privato della treccia metallica di rivestimento.

7.2.2. Prova di resistenza allo schiacciamento

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.2.
Per i tubi di tipo B1, B2 e C la prova deve essere eseguita su uno spezzone di tubo di 100 mm di lunghezza.
Per i tubi di tipo B1 e B2 il carico necessario per deformare lo spezzone dell'entità prescritta non deve essere minore del valore indicato nel prospetto I.
Per il tubo di tipo C il carico non deve essere minore del valore indicato nel prospetto II.

7.2.3. Prova di pressione di sfilamento del tubo dal portagomma

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.3.
La prova deve essere eseguita solo per tubo di tipo B1, su tubo tal quale (non su spezzone).
La pressione che provoca lo sfilamento del tubo dal portagomma non deve essere minore del valore riportato nel prospetto I.

7.2.4. Prova di pressione idrostatica

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.4.
Per i tubi di tipo B1, B2 e C la prova deve essere eseguita su tubo tal quale (non su spezzone).
La pressione idrostatica di prova, di 10 bar per i tubi di tipo B1 e B2 e di 20 bar per il tubo di tipo C, deve essere mantenuta per un intervallo di 5 min.
Durante la prova non si devono riscontrare nè perdite nè deformazioni rilevabili a vista.

7.2.5. Prova di scoppio

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.5.
Per i tubi di tipo B1, B2 e C la prova deve essere eseguita su tubo tal quale (non su spezzone).
La pressione dell'acqua contenuta nel tubo viene incrementata gradualmente, con un gradiente medio di 30 bar/min per i tubi di tipo B1 e B2 e di 60 bar/min per il tubo di tipo C.
La prova va eseguita su tre diversi provini assumendo come valore medio della pressione di scoppio la media fra i tre valori ottenuti con i tre campioni.
Il valore della pressione di scoppio per ogni singolo campione non deve essere minore del valore indicato nel prospetto I per i tubi di tipo B1 e nel prospetto II per il tubo di tipo C.

7.2.6. Prova di indeformabilità a caldo

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.6.
La prova deve essere eseguita per i tubi di tipo B1 e B2 su uno spezzone di tubo e per il tubo di tipo C su uno spezzone di tubo con treccia metallica di rivestimento, entrambi di lunghezza pari a 20 volte il diametro esterno del tubo.
Al termine della prova, estratto il campione dalla stufa, si determina, entro un intervallo di tempo di 3 min, l'ovalizzazione percentuale con la formula indicata in 7.1.9; in qualunque punto essa non deve essere maggiore del valore riportato nel prospetto I per i tubi di tipo B1 e B2 e nel prospetto II per il tubo di tipo C.

7.2.7. Prova di resistenza allo sfilamento

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.7.
La prova deve essere eseguita solo per tubo di tipo B1, su tubo tal quale (non su spezzone).
Lo sfilamento del tubo dal raccordo portagomma non deve avvenire prima che il carico abbia raggiunto il valore indicato nel prospetto I.

7.2.8. Prova di resistenza a trazione

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.8.
Per i tubi di tipo B1, B2 e C la prova deve essere eseguita su tubo tal quale (non su spezzone).
Il tubo di tipo B1 viene bloccato su raccordo portagomma UNI 7141 mediante fascette UNI 7141; il tubo non deve nè strapparsi in nessun punto, nè sfilarsi dal raccordo portagomma prima che il carico abbia raggiunto il valore indicato nel prospetto I.
I tubi di tipo B2 e C vengono fissati al dispositivo di prova mediante i loro raccordi metallici; il tubo non deve né strapparsi in nessun punto, né sfilarsi dai raccordi prima che il carico abbia raggiunto il valore indicato nel prospetto II.

7.2.9. **Prova di curvatura**

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.9.
Per i tubi di tipo B1, B2 e C la prova deve essere eseguita su spezzone di tubo di lunghezza pari a 14 volte il diametro esterno.
Per i tubi di tipo B1 e B2 l'ovalizzazione percentuale non deve essere maggiore del valore riportato nel prospetto I. Per il tubo di tipo C l'ovalizzazione percentuale non deve essere maggiore del valore riportato nel prospetto II.

7.2.10. **Prova di resistenza all'invecchiamento**

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.10.
Per i tubi di tipo B1, B2 e C la prova deve essere eseguita su tubo tal quale (non su spezzone).
Effettuato il trattamento in stufa, sul tubo non devono apparire indizi di screpolature, in particolare, per il tubo di tipo B1, nelle zone interessate dal portagomma.
La stessa provetta viene lasciata per 24 h a temperatura ambiente e quindi sottoposta alle prove di resistenza allo sfilamento (7.2.7) (solo per tubo di tipo B1), di resistenza a trazione (7.2.8) e di curvatura (7.2.9).

7.2.11. **Prova di permeabilità all'idrogeno**

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.11.
Per i tubi di tipo B1, B2 e C la prova deve essere eseguita su spezzone di tubo di 1 000 mm di lunghezza.
La permeabilità è valutata misurando la caduta di pressione che si verifica in 22 h.
Tale caduta di pressione non deve essere maggiore del valore riportato nel prospetto I per tubi di tipo B1 e B2 e del valore riportato nel prospetto II per tubo di tipo C.

7.2.12. **Prova di piegamento**

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.12.
Per i tubi di tipo B1, B2 e C la prova deve essere eseguita su uno spezzone di tubo di 1 000 mm di lunghezza.
La prova, che deve essere eseguita dopo la prova di resistenza all'invecchiamento di cui in 7.2.10, si effettua mantenendo per 20 min le generatrici dello spezzone parallele e combacianti fra loro.
Successivamente sullo stesso spezzone si effettua la prova di permeabilità all'idrogeno di cui in 7.2.11; i valori di perdita di pressione devono rimanere entro i limiti prescritti nel prospetto II.

7.2.13. **Prova di resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti**

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.13.
Per i tubi di tipo B1, B2 e C la prova viene eseguita su una provetta avente massa di 2 ± 0,5 g, ricavata dalla parete del tubo, o dalla parete interna dello stesso se esso è a più strati.
La variazione percentuale di massa rispetto alla provetta non trattata, dopo 5 min e dopo 24 h, non deve essere maggiore dei valori riportati rispettivamente nel prospetto I per tubi di tipo B1 e B2 e nel prospetto II per tubo di tipo C.

7.2.14. **Prova di resistenza all'ozono**

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.14.
Per i tubi di tipo B1, B2 e C la prova deve essere eseguita su uno spezzone avente lunghezza pari a 14 volte il diametro esterno del tubo.
Per il tubo di tipo C la prova viene eseguita su spezzone privato della treccia metallica di rivestimento.
Dopo il trattamento, verificare che, ad un esame visivo con ingrandimento 2x, non esistano fessurazioni o indizi di screpolature sullo strato esterno di tutto lo spezzone.

7.2.15. **Prova di resistenza al freddo**

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.15.
Per i tubi di tipo B1, B2 e C la prova viene eseguita su tre spezzoni di tubo di lunghezza di 800 mm.
Per il tubo di tipo C, la prova deve essere eseguita su spezzone privato della treccia metallica di rivestimento.
Dopo il condizionamento in cella frigorifera ed il successivo loro piegamento ad un ingrandimento di 2x, non sono ammesse, per ambedue i tipi di tubo, nè fessurazioni nè irregolarità, sia all'interno che all'esterno di ciascuno dei tre spezzoni.

7.2.16. Prova di affidabilità del prodotto

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.16.
La prova viene eseguita solo per tubi di tipo B1 e B2 su tre spezzoni di tubo ciascuno di 1 000 mm di lunghezza.
Eseguita la prova gli spezzoni vengono sottoposti alla prova di scoppio, secondo le modalità indicate al punto 7.2.5.
È ammessa una riduzione del 30% del valore medio della pressione di scoppio rispetto al valore medio ottenuto dopo la prova di cui in 7.2.5. Comunque ogni valore della pressione di scoppio riscontrato su ogni spezzone non deve essere minore di 30 bar.

7.2.17. Prova di indelebilità della marcatura

Le modalità di prova sono descritte in 7.1.17.
La prova viene eseguita solo su tubi di tipo B1 e B2 su uno spezzone di tubo di 500 mm di lunghezza.
Al termine della prova la marcatura deve essere leggibile.

7.2.18. Prova di resistenza della guarnizione all'azione del gas di petrolio liquefatti

La prova viene eseguita sulla guarnizione intera.
La guarnizione, preventivamente pesata, è mantenuta per 72 h completamente immersa in almeno 50 g di pentano liquido puro per analisi (titolo 98%). Una volta estratta essa viene posta in aria, a temperatura ambiente e pesata dopo 5 min e dopo 24 h. La variazione percentuale di massa rispetto alla guarnizione non trattata, dopo 5 min e dopo 24 h, non deve essere maggiore del valore riportato nei prospetti I e II.

Prospetto I — Valori di prova per tubo di tipo A, B1 e B2

Prova		Unità di misura	Diametro interno tubo flessibile			
			8 mm	13 mm	16 mm	19 mm
7.1.1.	Esame visivo della superficie interna ed esterna e controllo dimensionale	—	conforme			
7.1.2.	Resistenza allo schiacciamento Valore di schiacciamento minimo	N	300	300	300	300
7.1.3.	Pressione di sfilamento del tubo dal portagomma. Pressione di sfilamento minima	bar	1,5	1,5	1,5	1,5
7.1.4.	Pressione idrostatica	—	conforme			
7.1.5.	Scoppio. Pressione di scoppio minima	bar	30	30	30	30
7.1.6.	Indeformabilità a caldo. Ovalizzazione percentuale massima	%	20	20	20	20
7.1.7.	Resistenza allo sfilamento del tubo dal portagomma. Valore di sfilamento minimo	N	100	100	100	100
7.1.8.	Resistenza a trazione. Valore di rottura minimo	N	500	600	800	1 000
7.1.9.	Curvatura. Ovalizzazione percentuale massima	%	20	20	20	20
7.1.10.	Resistenza all'invecchiamento	—	conforme			
7.1.11.	Permeabilità all'idrogeno Caduta di pressione massima	mbar	120	120	120	120
7.1.12.	Piegamento	—	conforme			
7.1.13.	Resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti. Variazione massima percentuale di massa	%	± 7	± 7	± 7	± 7
7.1.14.	Resistenza all'ozono	—	conforme			
7.1.15.	Resistenza al freddo	—	conforme			
7.1.16.	Affidabilità del prodotto.					
	— Pressione di scoppio minima	bar	30	30	30	30
	— Riduzione percentuale del valore medio della pressione di scoppio	%	30	30	30	30
7.1.17.	Indelebilità della marcatura	—	conforme			
7.2.10.	Resistenza della guarnizione all'azione dei gas di petrolio liquefatti (solo per tubi di tipo B2). Variazione massima percentuale di massa	%	± 7	± 7	± 7	± 7

Prospetto II — Valori di prova per tubo di tipo C

Prova		Unità di misura	Diametro interno tubo flessibile						
			8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm
7.2.1.	Esame visivo della superficie interna ed esterna e controllo dimensionale	—	conforme						
7.2.2.	Resistenza allo schiacciamento. Valore di schiacciamento minimo	N	500	500	500	350	300	300	300
7.2.4.	Pressione idrostatica	—	conforme						
7.2.5.	Scoppio. Pressione di scoppio minima	bar	60	60	60	60	60	60	60
7.2.6.	Indeformabilità a caldo. Ovalizzazione percentuale massima	%	10	10	10	10	10	10	10
7.2.8.	Resistenza a trazione. Valore di rottura minimo	N	800	1 000	1 200	1 500	1 800	2 100	2 500
7.2.9.	Curvatura. Ovalizzazione percentuale massima	%	10	10	10	10	10	10	10
7.2.10.	Resistenza all'invecchiamento	—	conforme						
7.2.11.	Permeabilità all'idrogeno. Perdita di pressione massima	mbar	120	120	120	120	120	120	120
7.2.12.	Piegamento	—	conforme						
7.2.13.	Resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti. Variazione massima percentuale di massa	%	± 7	± 7	± 7	± 7	± 7	± 7	± 7
7.2.14.	Resistenza all'ozono	—	conforme						
7.2.15.	Resistenza al freddo	—	conforme						
7.2.16.	Resistenza della guarnizione all'azione dei gas di petrolio liquefatti. Variazione massima percentuale di massa	%	± 7	± 7	± 7	± 7	± 7	± 7	± 7

Foglio di aggiornamento **Aprile 1995**

CIG	Apparecchi a gas per uso domestico Tubi flessibili non metallici per allacciamento	UNI 7140 FA-1

Testatina della norma

Sostituire il titolo in italiano con il seguente:
"Tubi flessibili non metallici per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico".

Sostituire il titolo in inglese con il seguente:
"Flexible non metallic hoses for domestic gas appliances".

Punto 2

Dopo il titolo inserire la frase seguente:
"Nel corso della norma viene fatto riferimento alle seguenti norme:"

Dopo l'ultima norma citata aggiungere la seguente:
"UNI EN 27326 Tubi di gomma e plastica - Determinazione della resistenza all'ozono in condizioni statiche"

Punto 7.1.5

Sostituire l'ultima riga con quanto segue:
"Il valore medio viene preso come valore di riferimento per la prova di resistenza alle superfici calde di cui in 7.1.16".

Punto 7.1.10

Sostituire il testo con quanto segue:
"La prova deve essere eseguita su tre spezzoni di tubo di 500 mm di lunghezza, montati su raccordi portagomma UNI 7141.
Il montaggio deve essere effettuato senza l'ausilio di acqua o di lubrificante.
Gli spezzoni vengono posti in stufa a regolazione termostatica e mantenuti per 72 h a 120 °C ± 2 °C.
Effettuato il trattamento, sullo strato esterno dei tubi non devono apparire tracce di screpolature, in particolare nelle zone interessate dai raccordi portagomma.
Gli stessi spezzoni di tubo vengono lasciati per 24 h a temperatura ambiente e quindi sottoposti, a temperatura ambiente, rispettivamente uno alla prova di resistenza allo sfilamento del tubo dal portagomma di cui in 7.1.7, uno alla prova di resistenza a trazione di cui in 7.1.8 e uno alla prova di curvatura di cui in 7.1.9".

Punto 7.1.14

Sostituire il testo con quanto segue:
"La prova viene eseguita su uno spezzone di tubo conformemente alla UNI EN 27326, metodo 1.
Il raggio di curvatura prescritto è: $r_b = 2,5\ d_e$.
Dopo la prova verificare che, ad un esame visivo con ingrandimento 2X, non esistano fessurazioni o tracce di screpolature sullo stato esterno di tutto lo spezzone di tubo".

Eliminare di conseguenza la fig. 2.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione sia di nuove edizioni sia di fogli di aggiornamento. È importante pertanto che gli utenti delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione o foglio di aggiornamento.

pag. 2 UNI 7140 FA-1

Punto 7.1.16

Sostituire il titolo con quanto segue:
"Prova di resistenza alle superfici calde".

Nella seconda riga del testo e nel titolo della figura sottostante sostituire "Fig. 3 con Fig. 2".

Punto 7.2

Alla quarta riga, sostituire il riferimento "7.2.10" con "7.2.9".

Punto 7.2.10

Sostituire il testo con quanto segue:
"Le modalità di prova sono descritte in 7.1.10.
Per i tubi di tipo B1, B2 e C la prova deve essere eseguita, per ciascun tipo, su tre tubi tal quali (non su spezzoni) di lunghezza 500 mm, montati nel caso del tipo B1, su raccordi portagomma UNI 7141.
Effettuato il trattamento in stufa, sullo strato esterno dei tubi non devono apparire tracce di screpolature, in particolare nelle zone interessate dal raccordo portagomma nel caso del tipo B1.
I tre tubi devono essere lasciati per 24 h a temperatura ambiente e quindi sottoposti a temperatura ambiente, rispettivamente uno alla prova di resistenza allo sfilamento del tubo dal portagomma secondo 7.2.7 (se di tipo B1), uno alla prova di resistenza a trazione secondo 7.2.8 e uno alla prova di curvatura secondo 7.2.9".

Punto 7.2.16

Sostituire il titolo con quanto segue:
"Prova di resistenza alle superfici calde".

Prospetto I

Per la prova 7.1.16, sostituire
"Affidabilità del prodotto" con "Resistenza alle superfici calde".

Foglio di aggiornamento **Maggio 1995**

CIG	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione Progettazione, installazione e manutenzione	UNI 7129 FA-1

Punto 1.3

Nell'elenco delle norme di riferimento apportare le seguenti modifiche:

- depennare la UNI 9264;
- inserire, rispettando l'ordine del punto, la UNI 10284 "Giunti isolanti monoblocco - $80 \leq DN \leq 600$ *PN* 16" e la CEI EN 60335-2-31 + A1 "Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similari - Parte II - Norme particolari per cappe da cucina".

Punto 2.3.4.2

Alla seconda riga, dopo la dicitura "giunti dielettrici ..." aggiungere: "..., aventi caratteristiche conformi alla UNI 10284."

Punto 2.5.1.1

Sostituire il testo con quanto segue:

Gli apparecchi di cottura devono sempre scaricare i prodotti della combustione all'esterno mediante apposite cappe, che devono essere collegate a camini singoli, a canne fumarie collettive ramificate ad uso esclusivo delle cappe o direttamente all'esterno.
Le cappe aspiranti elettriche (CEI EN 60335-2-31 + A1) devono scaricare in apposito camino singolo o direttamente all'esterno.

Nota - *In relazione a quanto sopra, le cappe filtranti non sono idonee allo scopo.*

In caso non esista la possibilità di applicazione della cappa, è consentito l'impiego di un elettroventilatore, installato su finestra o su parete affacciate sull'esterno, da mettere in funzione contemporaneamente all'apparecchio, purchè siano tassativamente rispettate le norme inerenti la ventilazione, di cui in 3.4.

Punto 2.5.2.3

Alla terza riga, depennare la frase: "Le guarnizioni di tenuta devono essere conformi a UNI 9264.".

Punto 3.2.1

Sostituire il testo della lettera a) con quanto segue:

a) avere sezione libera totale netta di passaggio di almeno 6 cm^2 per ogni kW di portata termica installata, *con un minimo di 100 cm^2*. Per le installazioni di apparecchi funzionanti a gas combustibile privi sul piano di lavoro del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, le sezioni libere di ventilazione relative ai soli suddetti apparecchi, di cui ai successivi 3.2 e 3.3, devono essere maggiorate del 100%. La sezione minima di cui al presente punto, in questi casi, non può essere minore di 200 cm^2.
Nel caso di gas aventi densità relativa minore o uguale a *0,8, la sezione relativa alla maggiorazione* può essere realizzata per mezzo di aperture nella parte alta del locale senza le ulteriori maggiorazioni previste alla successiva lettera d); tali aperture possono essere realizzate oltre che su pareti esterne, anche su serramenti che danno verso l'esterno purchè sia garantito il libero passaggio verso l'esterno.

pag. 2 UNI 7129 FA-1

Punto 3.4

Sostituire il testo della lettera c), con quanto segue:

c) l'azione dell'elettroventilatore o della cappa aspirante elettrica non deve influenzare la corretta evacuazione dei prodotti della combustione nel caso di apparecchi che prelevino l'aria di combustione dell'ambiente. A tal fine dovrà essere verificato quanto sopra effettuando una prova di tiraggio, facendo funzionare l'elettroventilatore o la cappa aspirante elettrica alla sua potenza massima e l'apparecchio a gas alle potenze nominali massima e minima dichiarata dal costruttore. Inoltre nel caso di apparecchio collegato ad una canna collettiva ramificata (c.c.r.) l'elettroventilatore o la cappa aspirante elettrica alla sua potenza massima e con apparecchio spento non deve mettere il locale in depressione rispetto alla c.c.r. stessa.

Nota 1 - *Se l'elettroventilatore è installato in un locale senza aperture, l'afflusso dell'aria ad esso necessaria dovrà avvenire tramite un condotto di ventilazione, oppure indirettamente da un locale adiacente, munito di adeguata apertura. Se in quest'ultimo locale è installato un apparecchio a gas, l'aria di ventilazione necessaria sarà quella per l'apparecchio aumentata di quella necessaria per la presenza dell'elettroventilatore.*

Nota 2 - *La portata effettiva di un elettroventilatore è funzione del volume dell'ambiente da ventilare, tenendo presente che per un locale uso cucina il ricambio orario di aria deve essere da 3 a 5 volte il suo volume.*

Nota 3 - *Per i locali in cui è installato solo un apparecchio di cottura a gas e nei quali l'evacuazione dell'aria viziata e dei prodotti della combustione è ottenuta a mezzo di un elettroventilatore o di una cappa aspirante elettrica, la necessaria ventilazione è assicurata quando esistono le aperture di ventilazione previste in 3.2.1 della presente norma.*
In tal caso, negli eventuali locali adiacenti e direttamente comunicanti con il locale di installazione della cappa aspirante elettrica o dell'elettroventilatore, è consentito esclusivamente l'uso di apparecchi di tipo C. Inoltre si applica quanto previsto alla precedente lettera a).

95A5416

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 settembre 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 11 maggio 1995, concernente la procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Sistemi e Spazio S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 547131 dell'11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1995, recante: «Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Sistemi e Spazio S.p.a., in Roma», emanato in attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che il citato decreto dell'11 maggio 1995 contiene i seguenti errori materiali:

nel titolo è scritto «Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Sistemi e Spazio S.p.a.» invece di «Sostituzione del commissario liquidatore preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Sistemi e Spazio S.p.a.»;

nel preambolo è scritto «società Sistemi e Spazio S.p.a. in liquidazione» invece di «società Sistemi e Spazio S.p.a.»;

nel dispositivo è scritto «società Sistemi e Spazio S.p.a., in liquidazione» invece di «società Sistemi e Spazio S.p.a.»;

Dovendosi provvedere alla rettifica degli errori sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

Nel titolo del decreto del Ministro del tesoro n. 547131 dell'11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1995, le parole «presidente del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite da «commissario liquidatore preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa».

Art. 2.

Nel preambolo dello stesso decreto del Ministro del tesoro dell'11 maggio 1995 (terzo capoverso), dopo le parole «società Sistemi e Spazio S.p.a.» sono soppresse le parole «in liquidazione».

Art. 3.

Nel dispositivo del medesimo decreto n. 547131 dell'11 maggio 1995, dopo le parole «società Sistemi e Spazio S.p.a.» sono soppresse le parole «in liquidazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A5432

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 1995.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 1995 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di maggio 1995;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.652,274
Marco tedesco	»	1.172,814
Franco francese	»	331,480
Fiorino olandese	»	1.047,670
Franco belga	»	56,996
Lira sterlina	»	2.622,970
Lira irlandese	»	2.675,968
Corona danese	»	299,625
Dracma greca	»	7,237
E.C.U.	»	2.160,397

Dollaro canadese	Lit.	1.214,329
Yen giapponese	»	19,440
Franco svizzero	»	1.414,345
Scellino austriaco	»	166,771
Corona norvegese	»	262,485
Corona svedese	»	226,298
Marco finlandese	»	382,445
Escudo portoghese	»	11,136
Peseta spagnola	»	13,408
Dollaro australiano	»	1.202,453

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di maggio 1995, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,469
Albania:		
Lek	»	15,954
Algeria:		
Dinaro algerino	»	36,673
Angola:		
New Kwanza	»	0,001
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	919,718
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	438,966
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.646,386
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	919,768
Azerbaigian:		
Manat	»	0,374
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.646,386
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.367,071
Bangladesh:		
Taka	»	40,736
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	818,568
Belize:		
Dollaro Belize	»	823,193
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.646,386
Bhutan:		
Rupia Bhutan	Lit.	52,127
Birmania:		
Kyat	»	302,679
Bolivia:		
Boliviano	»	344,722
Botswana:		
Pula	»	593,617
Brasile:		
Real	»	1.840,365
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.181,236
Bulgaria:		
Lev	»	25,043
Burundi:		
Franco Burundi	»	7,143
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,723
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	19,843
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	609,772
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.987,908
Cile:		
Peso cileno	»	4,142
Cina:		
Renmimbi	»	198,207
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.686,745
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,879
Comore Isole:		
Franco Comore	»	4,382
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	3,286
Corea del Nord:		
Won nord	»	765,760
Corea del Sud:		
Won sud	»	2,163
Costa Rica:		
Colòn Costa Rica	»	9,367
Croazia:		
Kuna Croazia	»	321,566
Cuba:		
Peso cubano	»	1.646,386
Dominicana:		
Peso dominicano	»	118,258
Ecuador:		
Sucre	»	0,670
Egitto:		
Lira egiziana	»	484,607
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	188,158

Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	Lit.	448,484
Estonia:		
Corona Estonia	»	144,864
Etiopia:		
Birr	»	279,048
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.620,976
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.187,601
Filippine:		
Peso filippino	»	63,672
Gambia:		
Dalasi	»	172,396
Ghana:		
Cedi	»	1,440
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	50,502
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.620,976
Gibuti Rep.:		
Franco Djibouti	»	9,263
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.366,716
Guatemala:		
Quetzal	»	287,156
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,107
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,622
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,497
Haiti:		
Gourde	»	86.651
Honduras:		
Lempira	»	182,931
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	212,884
India:		
Rupia indiana	»	52,127
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,738
Iran:		
Rial iraniano	»	0,706
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	2.743,976
Islanda:		
Corona Islanda	»	25,547
Israele:		
Shekel	»	546,868
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	—
Kenya:		
Scellino keniota	Lit.	31,741
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.558,558
Laos:		
New Kip	»	2,258
Lesotho:		
Maluti	»	449,296
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	3.191,050
Libano:		
Lira libanese	»	1,011
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.646,386
Libia:		
Dinaro libico	»	4.631,184
Lituania:		
Lita Lituania	»	411,596
Macao:		
Pataca	»	206,084
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,412
Malawi:		
Kwacha	»	107,383
Malaysia:		
Ringgit	»	667,792
Maldive:		
Rufiya	»	139,879
Malta:		
Lira maltese	»	4.712,608
Marocco:		
Dirham Marocco	»	194,714
Mauritania:		
Ouguiya	»	13,092
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	93,978
Messico:		
Peso Messico	»	276,345
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	363,878
Mongolia:		
Tugrik	»	3,882
Mozambico:		
Metical	»	0,226
Nepal:		
Rupia nepalese	»	33,068
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	221,908
Nigeria:		
Naira	»	74,835
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.097,437

Oman:
Rial Oman . . . . Lit. 4.276,327

Pakistan:
Rupia pakistana . . . . » 53,120

Panama:
Balboa » 1.646,386

Papua Nuova Guinea:
Kina » 1.293,117

Paraguay:
Guarani . . . . » 0,837

Perù:
New Sol » 730,742

Polinesia Francese:
Franco C.F.P. . . . . » 18,077

Polonia:
Zloty » 686,653

Qatar:
Riyal Qatar » 452,403

Repubblica Ceca:
Corona Ceca . . . . » 62,746

Repubblica Slovacca:
Corona Slovacca » 56,019

Romania:
Leu » 0,858

Russia:
Rublo Russia (M.) » 0,325

Russia:
Rublo Russia (u.) . . . . » 2.652,466

Rwanda:
Franco Ruanda » 7,483

Salomone Isole:
Dollaro Salomone . . . . » 496,557

Sant'Elena:
Lira Sant'Elena » 2.620,976

São Tomé:
Dobra . . . . » 1,229

Seychelles:
Rupia Seychelles . . . . » 355,983

Sierra Leone:
Leone . . . . » 2,726

Singapore:
Dollaro Singapore . . . . » 1.181,236

Siria:
Lira siriana . . . . » 39,470

Slovenia:
Tallero Slovenia . . . . » 14,310

Somalia:
Scellino somalo » 0,628

Sri Lanka:
Rupia Sri Lanka » 33,295

Sud Africa:
Rand » 449,296

Sudan:
Dinaro sudanese . . . . » 34,635

Surinam:
Fiorino Surinam . . . . Lit. 3,929

Swaziland:
Lilangeni . . . . » 449,296

Taiwan:
Dollaro Taiwan . . . . » 63,636

Tanzania:
Scellino Tanzania . . . . » 2,970

Thailandia:
Baht . . . . » 66,791

Tonga Isola:
Pa Anga . . . . » 1.204,569

Trinidad e Tobago:
Dollaro Trinidad Tobago . . . . . » 288,865

Tunisia:
Dinaro tunisino . . . . » 1.751,318

Turchia:
Lira turca . . . . » 0,038

Ucraina:
Karbovanet Ucraina . . . . » 0,012

Uganda:
New scellino . . . . » 1,771

Ungheria:
Forint ungherese . . . . » 13,243

Uruguay:
Peso uruguaiano . . . . » 270,093

Vanuatu:
Vatu . . . . » 14,617

Venezuela:
Bolivar . . . . » 9,684

Vietnam:
Dong . . . . » 0,146

Western Samoa:
Taia . . . . » 666,793

Yemen Merid.:
Dinaro Yemen . . . . » 3.571,336

Yemen Sett.:
Rial . . . . » 32,763

Zaire:
New Zaire . . . . » 0,411

Zambia:
Kwacha . . . . » 1,950

Zimbabwe:
Dollaro Zimbabwe . . . . » 194,033

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A5450

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Regolamentazione dell'istituto del «patto territoriale».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che tra l'altro individua e definisce gli strumenti per una più efficace attuazione delle politiche di intervento nelle aree depresse del territorio;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, che, ad integrazione del predetto art. 1 definisce l'istituto del «patto territoriale» demandando al CIPE la regolamentazione generale e l'approvazione dei singoli patti;

Vista la determinazione in data 21 novembre 1994 del presidente del CNEL che istituisce un apposito comitato composto da settantadue membri, denominato «Consulta per il Mezzogiorno» con funzione tra l'altro di promozione dei patti territoriali quali strumenti finalizzati allo sviluppo dell'economia e della società meridionale;

Considerato che il suddetto comitato si è posto il compito di favorire la formazione di iniziative di concertazione tra le parti sociali e le autonomie locali;

Ritenuto che il patto territoriale si qualifichi, rispetto agli altri strumenti della programmazione negoziata previsti dal citato art. 1 del decreto-legge n. 32/1995, proprio per le presenze delle parti sociali, la cui partecipazione si estrinseca sia nel momento di iniziativa che in quello attuativo, con l'assunzione di impegni vincolanti;

Ritenuto opportuno coordinare i vari strumenti di programmazione negoziata previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 32/1995 (intese, accordi, contratti e patti territoriali), demandando a tal fine al Ministero del bilancio il compito di individuare criteri e procedure di utilizzo di tali strumenti, anche allo scopo di orientare proficuamente gli investimenti pubblici nelle aree depresse del territorio nazionale;

Delibera:

1. I patti territoriali, di cui all'art. 7 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, rappresentano — nel rispetto delle competenze dei diversi livelli istituzionali — lo strumento per l'individuazione di un complesso coordinato di interventi di tipo produttivo e promozionale, nonché di quelli infrastrutturali ad essi funzionali, ai quali concorra il finanziamento pubblico.

I patti sono finalizzati allo sviluppo integrato di aree territoriali delimitate a livello sub-regionale, costituendo fondamentale espressione del principio di partenariato sociale.

2. I patti territoriali:

a) sono promossi e redatti da una o più amministrazioni pubbliche locali, nonché dalle camere di commercio, anche per iniziativa di operatori economici, di rappresentanze di categoria o sindacali.

L'amministrazione promotrice può indire, ove del caso, anche conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) sono sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche locali promotrici, dai soggetti privati e/o dalle rappresentanze di categoria interessate;

c) hanno l'effetto di vincolare le parti sottoscrittrici al rispetto degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza.

3. I patti territoriali, predisposti secondo l'allegato modello che fa parte integrante della presente delibera, sono trasmessi dai soggetti promotori, anche accompagnati da attestazione dell'avvenuta concertazione delle parti sociali da parte della Consulta per il Mezzogiorno costituita nell'ambito del CNEL, al Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'approvazione da parte del CIPE.

Qualora gli interventi oggetto del patto territoriale siano proposti ai fini del finanziamento pubblico, le amministrazioni competenti per la concessione del finanziamento ne assicureranno la più tempestiva istruttoria, nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalle normative vigenti.

5. Il soggetto responsabile dell'attuazione del patto territoriale comunica semestralmente lo stato di avanzamento degli interventi al Ministero del bilancio e della programmazione economica, che ne informa la Consulta nazionale per il Mezzogiorno, operante presso il CNEL.

Nel caso di sostanziali modifiche al quadro originario, il patto deve essere riportato all'esame del CIPE, previo rinnovo della fase di concertazione.

6. Il Ministro del bilancio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, proporrà al CIPE criteri e indirizzi per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata (accordi, intese, contratti, patti).

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 167

ALLEGATO

SCHEMA TIPO DI PATTO TERRITORIALE

1. PRESENTAZIONE DEL PATTO

1.A. *Premessa di intenti.*

Le ragioni che hanno motivato il ricorso al patto territoriale ed il contenuto operativo del patto stesso.

1.B *Il territorio e le sue caratteristiche.*

L'ambito territoriale su cui opera il patto: descrizione «geografica», con le potenzialità e gli ostacoli allo sviluppo.

1.C. *La gerarchia degli interessi. gli obiettivi del patto.*

Lo sviluppo integrato del territorio; la valorizzazione delle risorse locali; la valorizzazione e la promozione del fattore umano. Occorre evidenziare e motivare il legame fra gli obiettivi e gli interventi ed i connessi investimenti.

1.D. *I progetti del patto e gli interventi necessari.*

Il complesso degli investimenti e degli interventi, con i tempi di avvio e di completamento, l'evoluzione dell'occupazione, la redditività e le fonti finanziarie. (Esempio: nuovi impianti, ampliamenti, infrastrutture materiali e immateriali, formazione, mezzi propri, incentivi, finanziamenti, autorizzazioni amministrative, ecc.).

2. I FIRMATARI

2.A. *L'elencazione*

Indicazione dei soggetti privati, delle rappresentanze territoriali di categoria e delle amministrazioni pubbliche locali che sottoscrivono il patto.

2.B. *Gli impegni dei firmatari.*

Associazioni sindacali dei lavoratori. (Esempio: avviamento professionale, flessibilità del mercato del lavoro, ottimizzazione della produttività, ecc.).

Imprese ed associazioni di imprese (industria, agricoltura, servizi, commercio, cooperazione ed artigianato). (Esempio: nuove iniziative imprenditoriali, creazione di consorzi — a partecipazione anche nazionale od estera — sostegno all'occupazione, riqualificazione professionale, ecc.).

Provincia. (Esempio: costituzione di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo degli investimenti ed al potenziamento del tessuto economico locale, creazione di un adeguato sistema di trasporti; formazione professionale; implementazione del ruolo di programmazione previsto dalla legge n. 142/1990, ecc).

Comune. (Esempio: accelerazione delle procedure di autorizzazione per la allocazione degli insediamenti produttivi, più in generale snellimento degli iter burocratici relativi, ecc.).

Camera di commercio. (Esempio: potenziamento del ruolo di servizio alle imprese; creazione di strumenti innovativi a sostegno dell'imprenditoria; creazione di organismi consortili per la gestione dei progetti a corredo del patto territoriale, ecc.).

Comunità montane. (Esempio: adeguamento dei piani zonali e dei piani annuali di sviluppo alle finalità del patto; incentivi alle iniziative di natura economica che si insedieranno nel comprensorio della comunità; opere di bonifica, infrastrutture e servizi necessari per l'attuazione del patto, ecc.).

3. IL SOGGETTO RESPONSABILE E LA DOCUMENTAZIONE DEL PATTO

3.A. *Caratteristiche del soggetto responsabile.*

Il patto territoriale deve espressamente indicare il soggetto responsabile del coordinamento degli interventi e della loro diretta gestione, complessiva o di parti, soggetto che può essere costituito da una società, eventualmente anche di natura consortile.

Il soggetto responsabile deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

rappresentare al proprio interno gli interessi sociali ed economici coinvolti dagli interventi;

mobilitare risorse professionali, organizzative e tecniche che consentano l'espletamento delle funzioni ad esso riconosciute e la valorizzazione delle risorse mobilitate;

assicurare risorse finanziarie tali da consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contribuzioni nazionali e comunitarie.

Il soggetto responsabile può avvalersi di apposite società di servizi, anche in linea con quanto disposto dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, che prevede, in relazione ad iniziative ammissibili ai cofinanziamenti comunitari, la possibilità di ricorrere a società di servizi per il supporto di amministrazioni, di enti pubblici, ivi compresi quelli territoriali e di imprese.

3.B. *La documentazione sugli interventi*

L'amministrazione promotrice o, ove già operativo, il soggetto responsabile curano la predisposione della documentazione relativa ai vari interventi costituenti il patto, ivi comprese le proposte di investimento con le relative analisi di redditività

3.C. *Il quadro finanziario.*

Il patto territoriale, nella valutazione del complessivo investimento oggetto del patto e delle relative fonti di copertura, deve indicare esplicitamente ed analiticamente, per ciascun intervento previsto, l'entità delle risorse finanziarie necessarie, le fonti di natura pubblica, con le relative normative di riferimento, ed il concorso assicurato dal capitale di rischio privato.

3.D. *I tempi ed i percorsi attuativi.*

Il patto territoriale deve contenere un puntuale quadro previsionale, relativo sia ai tempi di realizzazione dei progetti e di efficacia del patto stesso, sia di connessi percorsi attuativi, e deve indicare ogni eventuale correlazione con altri strumenti di intervento programmatico, garantendo la coerenza con gli stessi.

95A5436

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Riparto di risorse di cui alla legge 22 marzo 1995, n. 85.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge n. 64/1986;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1993, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, che demanda al CIPE il riparto delle somme derivanti dai mutui — il cui onere pari a 540 miliardi annui per dieci anni è assunto a totale carico dello Stato — per il mantenimento e lo sviluppo della base produttiva e per il potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto in particolare il comma 3 del medesimo art. 9 che prevede l'utilizzo delle predette risorse, nonché delle altre eventualmente disponibili per lo sviluppo delle attività produttive, per la concessione delle agevolazioni in forma automatica, nonché per la costituzione di un apposito fondo di garanzia atto a favorire il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante disposizioni per accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse;

Vista la propria delibera del 28 dicembre 1993 con la quale l'importo di lire 10.000 miliardi recato dall'art. 1, comma 8, legge n. 488/1992 è stato ripartito tra incentivi industriali: 7.000 miliardi e progetti strategici: 3.000 miliardi;

Vista la propria delibera in data 27 aprile 1995 con la quale, a valere sul predetto importo di 7.000 miliardi, è stata assegnata al Ministero dell'industria per le nuove agevolazioni industriali la somma complessiva di 2.000 miliardi, di cui 1.200 già ripartiti con delibera 19 gennaio 1994;

Considerato che i suddetti 1.200 miliardi rappresentano una parte della quota di finanziamento nazionale del quadro comunitario di sostegno 94-99 e dei documenti unici di programmazione ob. 2 e 5b e che gli altri 800 miliardi assegnati con la suddetta deliberazione possono essere destinati in via programmatica agli incentivi automatici;

Ritenuto opportuno, ai fini di un rapido avvio dei nuovi strumenti a favore delle attività produttive, provvedere ad una immediata assegnazione di risorse finalizzate alla concessione di incentivi in forma automatica ed alle attività del fondo di garanzia, in attesa di verificare l'impatto di tali misure sugli operatori economici e valutare l'effettivo fabbisogno finanziario a regime;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla quale è stato acquisito il concerto del Ministero del tesoro;

Delibera:

1. L'importo complessivo derivante dai mutui di cui all'art. 9, comma 1, della legge 22 marzo 1995, n. 85, stimabile in 3.000 miliardi di lire, è destinato per un terzo al potenziamento della base infrastrutturale e per la restante quota al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva.

2. A valere sulle somme destinate alla incentivazione delle attività produttive:

lire 750 miliardi sono assegnati al Ministero del tesoro per l'attività del fondo di garanzia, previste dall'art. 2 del decreto-legge n. 123/1995;

lire 1.000 miliardi sono assegnati al Ministero dell'industria per l'erogazione di incentivi in forma automatica.

3. La somma di 2.000 miliardi di cui al punto 2 della propria delibera 27 aprile 1995 è destinata:

per 1.200 miliardi alle nuove agevolazioni industriali con procedura ordinaria restando una pari quota di 1.200 miliardi a carico delle risorse comunitarie (Quadro comunitario di sostegno 94-99 e Documenti unici di programmazione ob. 2 e 5b);

per 800 miliardi agli incentivi in forma automatica; l'assegnazione riveste carattere programmatico e sarà resa operativa dal CIPE su proposta del Ministro dell'industria che verificherà l'andamento delle richieste a valere sui fondi di cui al precedente punto 2.

4. La somma di lire 250 miliardi di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 123/1995 destinata alla realizzazione di interventi nel settore commercio è assegnata al Ministero dell'industria e così ripartita:

50 miliardi per l'anno 1995;
100 miliardi per l'anno 1996;
100 miliardi per l'anno 1997.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 166

95A5422

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento per gli anni dal 1994 al 1996, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi a gestione nazionale di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione agli obiettivi 1, limitatamente agli interventi nelle aree di crisi, 2 e 5b) del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento, anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, con la quale vengono determinate per gli obiettivi 2 e 5b), nel rispetto delle scadenze comunitarie, le procedure per la trasmissione alla Commissione U.E. dei programmi predisposti dalle amministrazioni regionali, nonché la quota parte di cofinanziamento pubblico nazionale a carico del bilancio statale per le misure non direttamente gestite dalle amministrazioni centrali;

Viste le decisioni con le quali la Commissione U.E. ha approvato, nel quadro del partenariato con le autorità centrali e regionali interessate, i Documenti unici di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali nelle regioni italiane di cui all'obiettivo 2, per il periodo 1994-1996 e di cui all'obiettivo 5b), per il periodo 1994-1999;

Visto il quadro comunitario di sostegno relativo all'obiettivo 1, asse industria e servizi, per il periodo 1994-1999 e la relativa proposta di programma operativo del Governo italiano;

Considerata l'esigenza di assicurare l'immediata operatività degli interventi a favore delle imprese industriali gestiti a livello centrale, previsti nei DOCUP degli obiettivi 2 e 5b), nel quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 e nel relativo programma operativo;

Considerato che i predetti interventi risultano riferiti, per quanto riguarda la normativa nazionale, alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 488/1992;

Considerato che la relativa copertura finanziaria può essere individuata nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con delibere del CIPE del 10 maggio 1995 e data odierna, pari complessivamente a 1.950 miliardi di lire, a valere sull'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992;

Considerata l'urgenza di attivare l'azione a sostegno delle aree di crisi previste nel programma operativo multiregionale «Industria e servizi», di cui al citato quadro comunitario di sostegno relativo all'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999;

Considerato, altresì, che per quanto riguarda la misura «Aree di crisi», prevista nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999, è necessario prevedere un'assegnazione di 60 miliardi di lire, in ragione di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, tramite utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la nota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 153187 in data 14 giugno 1995;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sono approvati gli interventi gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativi agli investimenti produttivi delle imprese, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/92, convertito dalla legge n. 488/1992, contenuti nei DOCUP relativi alle aree delle regioni obiettivo 2 e 5b).

2. Il relativo fabbisogno finanziario nazionale, limitatamente agli anni dal 1994 al 1996, è posto a carico delle risorse già assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a valere sulla legge n. 488/1992, nella misura seguente:

537,470 miliardi di lire per l'obiettivo 2;
112,901 miliardi di lire per l'obiettivo 5b).

3. Per le azioni cofinanziate dall'Unione europea rientranti nel quadro comunitario di sostegno obiettivo 1, approvato con decisione U.E. del 29 luglio 1994 e contenute nel relativo programma operativo «Industria e servizi» in corso di approvazione in sede comunitaria - misura 3.1 «Sostegno agli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese nelle aree di crisi» - è assicurato il finanziamento complessivo di 60 miliardi di lire per il triennio 1994-1996, in ragione di 20 miliardi annui, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

4. I pagamenti del Fondo di rotazione in favore dei beneficiari degli interventi di cui al punto 3 vengono disposti secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con riferimento a ciascuna delle annualità. I pagamenti sono disposti sulla base di motivate richieste del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato inoltrate al Fondo di rotazione medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario.

5. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota nazionale prevista per il 1994 nel corso dell'anno 1995 ed in quelli seguenti. Le quote nazionali 1994, 1995 e 1996 possono, comunque, essere erogate negli anni successivi fin quando perdura l'intervento comunitario.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attua tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione. A tal fine esso dovrà adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte e in corso di definizione, nel quadro del partenariato, con la commissione europea, in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.

I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, effettua la verifica complessiva dello stato di attuazione degli interventi. Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione delle iniziative, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato attiverà in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123.

Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale saranno rideterminate dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame del comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento degli interventi, anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 4, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione può effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 23 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 5 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 164

95A5421

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Termine di scadenza per la presentazione delle domande per concorrere all'assegnazione dei premi della cultura

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, comunica che il giorno 10 ottobre p.v. scadrà il termine entro il quale dovranno pervenire le domande per concorrere all'assegnazione dei premi della cultura, la cui regolamentazione è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 1985.

All'assegnazione dei premi suddetti possono concorrere: scrittori, traduttori del libro italiano in lingua straniera, editori, librai, aziende grafiche, associazioni culturali, fondazioni e organizzazioni di categoria.

95A5453

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 8 settembre 1995 è stato riattribuito il marchio di identificazione «331 TO» alla ditta Giacoppo Giovanni, con sede in Torino, via Beinasco n. 8, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 7 settembre 1995 è stato riattribuito il marchio di identificazione «100 BZ» alla ditta Staschitz Kurt & Co. OHG, con sede in Schenna, via Schenna n. 2, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

95A5441

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 settembre 1995

Dollaro USA	1616,64
ECU	2037,29
Marco tedesco	1086,16
Franco francese	316,09
Lira sterlina	2498,03
Fiorino olandese	969,67
Franco belga	52,801
Peseta spagnola	12,703
Corona danese	280,35
Lira irlandese	2550,73
Dracma greca	6,758
Escudo portoghese	10,445
Dollaro canadese	1186,96
Yen giapponese	15,503
Franco svizzero	1339,28
Scellino austriaco	154,42
Corona norvegese	248,64
Corona svedese	224,88
Marco finlandese	364,52
Dollaro australiano	1230,26

95A5485

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di farmacia:

settore: C05X «chimica organica», per la disciplina «chimica organica».

«Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore: E12X «Microbiologia generale», per la disciplina «microbiologia generale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

I docenti chiamati saranno tenuti ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'ateneo.

95A5448

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Padova sono vacanti cinque posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

L12A «letteratura italiana», disciplina indicata «letteratura italiana»;

L07A «lingua e letteratura latina», disciplina indicata «letteratura latina»;

L08A «filologia classica», disciplina indicata «storia della filologia e della tradizione classica»;

M06A «geografia», disciplina indicata «geografia»;

M03C «storia del cristianesimo antico e medievale», disciplina indicata «storia del cristianesimo»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

95A5446

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Padova sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

L12A «letteratura italiana», disciplina indicata «letteratura italiana»;

L02B «storia romana», disciplina indicata «storia romana»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

95A5447

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Caprighone, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S.a s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 63.500
- semestrale . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300